DECISIONE

PRONUNCIATA DALLA TERZA CAMERA DELLA G. C. CIVILE DI NAPOLI NEL 22 NOVEMBRE 1820.

TRA

D. GIOVANNI MARTINI

ED

IL P. COSTANZO DI S. ELIA - P. ANSELMO DI S. PASQUALE - P. FELICE MARIGLIANO - P. BERARDINO DI S. TERESA - E P. GIACOMO DI S. ELIA.

La terza camera della gran corte civile ha resa la seguente decisione.

Qualità della decisione - Ossia persone intervenute in grado di appello.

I. *Tra 'l p. Costanzo di s. Elia priore del monistero di s. Teresa agli studj - p. Anselmo di s. Pasquale* PROCURATORE, *come appare dall' istrumento de' 19 giugno 1819, che viene in appresso inserito*, DELL' ORDINE TERESIANO - *p. Felice Marigliano* VICARIO GENERALE DELL' ORDINE DE' TERESIANI appellati, patrocinati dal signor D. Luigi Alfonso Cariello - *p. Berardino di s. Teresa surrogato al p. Marigliano, come dall' atto del giorno 16 agosto 1820, al quale si abbia relazione - ed il p. Giacomo di s. Elia venuto in giudizio col seguente carattere* - PRIORE DEL MONISTERO DI S. TERESA A CHIAJA.

Contro il signor D. Giovanni Martini proprietario appellante, patrocinato da D. Alessandro Ferrante domiciliato etc.

Conclusioni delle parti.

II. Il signor *Ferrante* ha conchiuso in conformità dell' atto di appello, e per lo rimborso delle spese.

Il signor *Carriello* ha conchiuso, rigettarsi l' appello del signor *Martini*, e condannarsi alle spese, ed alla multa.

NARRATIVE CONCORDATE.

Offerta di donazione scritta da Martini alla comunità di s. Teresa agli studj il 14 giugno 1819.

III.° *Martini* scrive la seguente offerta di donazione.

I. M. I. - Il proprietario attuale della chiesa, monistero, giardini, e montagna di s. Teresa a chiaja-

Al molto reverendo *p. Costanzo di s. Elia priore* del convento de' Carmelitani scalzi in oggi ripristinati, ed alli rispettabilissimi membri componenti la comunità *della madre di Dio* in questa capitale già formata.

Molto reverendo p. priore - » Essendosi degnata S. M. (D. G.) ripristinare in questo regno l'antico, e sempre edificante *ordine del sacro Carmelo*, e di concedere per ora a benefizio di quei virtuosi religiosi due soli conventi con quelle rendite che nella sua saviezza ha credute sufficienti, cioè uno in questa capitale denominato *la madre di Dio*

e l'altro in *Monopoli* col nome di *s. Teresa*, e ambiendo io, molto reverendo padre di cooperare colli deboli miei mezzi al riacquisto pian piano di quell'antico lustro, che così grande *ordine* in questo regno più specialmente ha cotanto fatto risplendere, e contraddistinguere: osservando che il primo mezzo a ciò giungere sia quello di aggregare nuovi conventi alli due suddetti da s. m. per ora ridonatili, onde metterlo nel grado di erigersi *in provincia*, e così godere di quel rango, e privilegj, che le savissime costituzioni della sempre gloriosa s. madre Teresa ha saputo dettare: si è perciò, che sul recente esempio di Genova, ed altri luoghi ora verificato, che le religioni nuovamente ripristinate al numero di tre conventi siano dalla s. Sede state abilitate ad erigersi in provincia; io con somma mia soddisfazione, *mi decido a mettere sul momento in esecuzione, ciò che ebbi nel cuore fin dal primo momento, che acquistai, e rinnovai questo sacro tempio, di restituirlo cioè alla stessa religione*, tostocchè la generalmente desiderata ripristinazione in questo regno avesse luogo - »

» A titolo dunque di semplice, e pura donazione fra vivi, di mia piena, libera, e spontanea volontà, e per mia particolare divozione a quella gran santa

Teresa , verso della quale professo troppe obbligazioni ; *offerisco a lei molto reverendo p. priore*, *ed alla rispettabilissima comunità* non solo tutto ciò, che io ho acquistato, e che si legge notato, e pagato nel mio pubblico istrumento di acquisto , e quietanza , quale quarto possessore in seguito della prima vendita fattane dal governo nell' epoca della soppressione generale dell' intero *ordine carmelitano*; ma bene , e più ancora *CEDO* , *E DONO A PURO PROFITTO DI QUESTO SACRO TEMPIO* , *e pel sostegno di que' religiosi*, *che al servizio del medesimo verranno dal reverendo p. provinciale pro tempore destinati* tutto ciò che in oggi esiste in questo locale , tanto per fabbriche da me fatte nella ristaurazione interna , ed esterna del tempio istesso, e provista di ogni specie di sacri arredi di cui era stato spogliato perfettamente; di unita ai marmi che l' adornavano , e diruto rimasto da ogni lato ; egualmente che il monistero , quanto per fabbriche da me fatte in tutta la estensione del locale istesso , in appartamenti per uso di affitto , onde aumentarne la rendita , e per proprio mio uso, vita mia naturale durante, come qui appresso meglio si spiegherà ; e così tutti li giardini , e montagna , con tutte le immense piantagioni per lo stess' oggetto di semprep-

più aumentarne la rendita da me fatte eseguire.

E tutta la qui sopra enunciata cessione, e dono compreso (dopo il mio passaggio agli eterni riposi) tutto il fabbricato ad uso di mia abitazione, una col mobiglio, biancheria, ed argenti a piena, e perfetta disposizione del p. provinciale *pro tempore*, col patto, che il tutto debba per sempre rimanere nell' attuale stato, e senza il menomo cambiamento, tanto nelle fabbriche, quanto ne'giardini, per qualunque causa, o titolo, niuno escluso, ne riservato, e senza potersi impetrare licenza pontificia, o regia neppure per aumento di celle, oltre al numero di dodici in oggi esistenti, quante ad esuberanza sono sufficienti per altrettanti religiosi al servizio della chiesa addetti: essendo mia intenzione, che le rendite esuberanti le spese del mantenimento della chiesa, e de' religiosi ivi addetti, siano a piacere del p. provinciale pro tempore dispensate ai poveri di questa parocchia di Chiaja, senza essere obbligato a darne conto a chicchessia, ma sulla semplice sua religiosità, e tutto ciò sotto pena, e con precisa dichiarazione, che debba tutta la presente donazione di dritto, e senza menoma eccezione sul momento passare nel perfetto dominio, ed a pieno benefizio del reale albergo de'poveri di questa capitale: colla sola riserba,

che qualora colla provvenienza di altri cespiti capaci alla spesa di costruzione di nuove celle, ed al mantenimento di que' religiosi, che oltrepassano il suddetto numero di dodici da me stabilito, in questo caso sia permesso di fare costruire nuove celle sopra quella terrazza, che ha l'accesso dalla penultima cella dell'attuale dormitorio, giacchè questo rialzamento di fabbrica non deturpa le fabbriche oggi esistenti, non reca verun danno agli appartamenti sottoposti per uso di affitto, e non porta alcuna diminuzione nelle rendite - E tutta la presente cessione mediante li seguenti patti, condizioni, pesi cioè »

1.° » Che il suddetto locale non si possa nè in tutto, nè in parte alienare, nè tampoco si possa il medesimo ipotecare per qualunque titolo, o causa. »

2.° » Che li quattro sacerdoti secolari attualmente, e da più anni addetti al servizio della chiesa, e che con tanto zelo, e pubblica edificazione si sono indefessamente occupati per il bene delle anime di questo vasto circondario, cioè li signori *D. Giuseppe Contaldo*, *D. Vincenzo de Vivo*, *D. Michele Franco*, e *D. Fedele Vitiello*, li primi due nella loro qualità di predicatori, e confessori; e gli altri due nella loro qualità di confessori debbano continuare le loro rispettive funzioni in questa chiesa di

unita ai religiosi Teresiani, come si è fin qui praticato, avendo dritto alla tavola della comunità, qualora si trovino presenti, continuando pure ad abitare le loro rispettive celle loro vita naturale durante. Alli due predicatori poi, cioè il primo nella sua qualità di annuale, ed il secondo nella sua qualità di coadjutore per supplire agl' impedimenti del primo, li si debba aggiungere quell'annualità, che il p. provinciale giudicherà conveniente alle rispettive loro fatiche, e corrispondente alle rendite, che da ora si cedono da me. »

3.° » Che si debbano nella chiesa continuare tutte quelle funzioni da me stabilite, e nel modo, che con tanto concorso, e profitto si stanno praticando, come dal notamento, che s' inserirà nella stipula del detto istrumento.»

4.° » Ad oggetto di evitare ogni quistione sopra delle novità, che col lungo andare del tempo si potessero da' posteri praticare, tanto nelle fabbriche per uso di affitto, e ne' giardini da me con gravissimo dispendio fatti eseguire, onde abbellire il locale, e la chiesa, e ad oggetto d'impinguare di molto le rendite, quanto per le fabbriche del mio appartamento, che per diporto, e sollievo de' religiosi deve il tutto rimanere addetto, si faranno a mie spese formare le rispettive piante, e dise-

gni di tutto il locale donato, e queste parzialmente si dovranno inserire nell' istromento, con farsene notamento al margine del medesimo a suo tempo, come si dirà in appresso, giacchè in quelle della montagna vi dovranno pure essere notate non solo le mura non ancora totalmente compite, ma ancora dovrà esistere in quelle la numerazione di tutte le qualità di piante che ancora si deve compire, onde ridurre il tutto a perfetta coltura, ed al massimo della rendita fra pochi anni, tanti cioè, quanti ne necessitano per la loro piena portata al frutto. »

5.° » E siccome rimangono nelle fabbriche di affitto molti oggetti a terminarsi tanto in ornati, quanto nelle pitture di tutt' i legnami, quanto per alcune porte mancanti, e per la provvista, e mettitura in opera di tutte le lastre ne' balconi, e finestre; e così ne' giardini per alcuni lavori di fabbrica non ancora terminati, e più specialmente per le piantagioni degli alberi, e viti mancanti, mi obbligo perciò di tutto terminare a mie spese nel corso delli prossimi mesi di ottobre, novembre, e dicembre, di modo che continuerà tutta l' amministrazione delle sole fabbriche, giardini a mia perfetta cura per tutto il corrente anno, e per conseguenza tutta la spesa della manuten-

zione della chiesa, e sacerdoti alla stessa addetti per tutto il corso del presente anno: e dal primo del mese di gennajo del prossimo venturo [anno 1820 in avanti la piena amministrazione delle rendite, e beni sarà a perfetta cura, e conto della religione, e tutti li pesi quì notati incominceranno a di lei carico in perpetuo. Ben inteso, che tutto, e quanto di sopra non intendo, nè voglio che possi portare il menomo ritardo *alla presa di possesso dell' intero locale*, *ed alla trascrizione del fondo*, e ruolo fondiario in testa della religione, la quale deve divenire da ora pienamente padrona assoluta de' fondi, e stabilì esistenti in tutta la estenzione del locale ».

6. » Che dalle rendite dell' intero locale si debbano pagare alla signora D. Carolina d' Oronzo, ed al di lei figlio col mio nome battezzato nella parocchia di s. Anna di palazzo, cioè alla prima ducati quindici al mese, ed al secondo ducati otto loro vita naturale durante ».

7. » Che dopo la mia morte si debba dalla religione, e sulle rendite della presente donazione celebrare a profitto dell' anima mia una messa quotidiana perpetua, ed un funerale annuale per futura memoria ».

8. » Che dalle suddette rendite, e dopo il mio

passaggio agli eterni riposi si debba dalla religione corrispondere carlini trenta al mese alla signora suor Maria Teresa di Gesù monaca Teresiana nel convento di Pontecorvo, come sto io praticando in vita: ed alli conjugi Barbato attualmente al mio servizio ducati otto al mese vita loro naturale durante, e colla qualità ereditaria l' uno dell' altra, stante la loro sessagenaria età, ed il buono servizio, che spero continueranno a prestare alla mia persona fino alla mia morte; e nel caso si trovassero lungi dal mio servizio s' intenda nullo il suddetto vitalizio, in corrispondenza del quale dovranno questi rimanere al servizio della religione nella loro qualità di custodi dell' attuale mio appartamento ».

9. » Tutte le spese dell' istromento da stipularsi, registro, e copie di prima edizione debbano essere tutte a carico della religione, compreso il notamento al margine dell' istromento della consegna, ed inventario di tutti gli arredi sacri, mobili di chiesa, statue, quadri tanto in chiesa, quanto nel convento, piante, e disegni di tutte le fabbriche, giardini, e montagna, che a mie spese tutto si dovrà far eseguire, onde potersi nell' istromento inserire al più presto possibile ».

Ho l' onore di profondamente inchinarmi, e ri-

petermi - *Umilissimo*, *divotissimo*, *ed obbligatissimo servitore - Giovanni Martini.*

IV. A 19 giugno 1819 fu stipulato il seguente istromento.

Istrumento di donazione del 19 giugno 1819.

Nella presenza di noi Niccola Cerbino notajo pubblico etc. e de' quì sottoscritti testimonj si sono costituiti.

Il signor D. Giovanni Martini etc.

Ed il reverendo p. Anselmo di s. Pasquale di detto ordine carmelitano scalzo, residente nel convento della madre di Dio dello stesso ordine sopra i regj studj, *procuratore con speciale facoltà destinato alla stipula del presente istromento* (1) *da' padri, ivi Congregati con autorizzazione del padre generale di detto ordine, giusta l' atto capitolare, che alligato al presente appresso s' inserira.*

---

(1) Da questo luogo Martini deduceva, che il p. Anselmo non intervenne per *accettare* la *donazione*, ma per *istipularla*. Onde stipulata che fosse, avesse potuto esibirsi, e chiedere l' assenso regio per farne l' accettazione. E quindi accettarsi dalla comunità di s. Teresa a Chiaja, cui la donazione era diretta.

» Esso signor D. Giovanni ha dichiarato avanti di noi, che essendosi degnata *S. M.* (*D. G.*) ripristinare . . » (Indi si riporta alla lettera l' offerta precedente, senza nulla toglierne). Dipoi segue così -

» Li beni di sopra donati sono riportati nel ruolo del catasto provvisorio. . . . . . ».

» Al caso d' inadempimento hanno le parti eletti gl' indicati loro domicilj per le citazioni, che debban farsi » GIOVANNI MARTINI - P. ANSELMO DI S. PASQUALE PROCURATORE.

Il citato atto capitolare è del tenor seguente.

Atto capitolare, di cui si fa menzione nell'assertiva dell'istrumento.

V. *Essendosi proposto al nostro p. Generale, ed a' pp. della comunità la donazione, che intende fare il signor D. Giovanni Martini* ALLA NOSTRA RELIGIONE *di ciò, che possiede in s. Teresa a Chiaja, tanto di chiesa, predj rustici, ed urbani, quanto di arredi sacri, e mobili, tutto secondo l' istromento che verrà stipulato, con i patti, condizioni, e legati ivi contenuti per mano di notar Niccola Cerbino di Napoli, tutto fu approvato dallo stesso nostro p. generale, e comunità, pieni di eterne obbligazioni all' insigne benefattore. E per* LA ESECUZIONE DELLA STIPULA *fu destinato il p. Anselmo di s. Pasquale nostro religioso pro-*

curatore, *e segretario del capitolo* (1). *Napoli Madre di Dio li* 19 *giugno* 1819 - *P. F. ANSELMO DI S. PASQUALE SEGRETARIO DEL CAPITOLO, E PROCURATORE DE' TERESIANI.*

Lettera diretta dal priore del monistero di s. Teresa agli studj ad uno de' sacerdoti contemplati nella donazione.

VI. *A* 20 dello stesso mese di giugno 1819 fu scritta la seguente lettera - *Dalla madre di Dio li* 20 *giugno* 1819. » Il p. priore, e la comunità de' Teresiani di Napoli - Al riveritissimo signor *D. Giuseppe Contaldo* sacerdote degnissimo - Premurosa questa comunità di compire quelle obbligazioni somme, che sempre vi professerà per quel zelo non comune, ed amoroso vostro impegno per il bene de' fedeli fin quì dimostrato nell' amministrare loro il pane della parola di Dio in cotesta antica nostra chiesa di s. Teresa a Chiaja a noi ridonata pienamente con tutti li di lui annessi, e dipendenti dall' insigne benefattore signor D. Giovanni Martini, nell' atto che per metterci nel

---

(1) Da questo medesimo atto capitolare Martini deduceva, che il p. Anselmo era unicamente incaricato della stipula dello strumento. Poichè quanto all' accettazione conoscevasi non potersi fare prima di averne ottenuta la regia autorizzazione. Onde le limitate parole - *E per la esecuzione della stipula fu destinato etc.*

grado di poterci erigere in provincia si premurò con noi ultimare le sue divote, e volontarie di lui promesse da più anni fatte alla gloriosa nostra s. madre Teresa: aderendo noi con somma soddisfazione, anzi compiacenti tutti di concorrere a quella di lui lodevole gratitudine, che verso di voi ci ha in particolar modo fatta conoscere, non meno che verso degli altri tre degni sacerdoti, li quali da più anni di unita ai nostri religiosi hanno così lodevolmente concorso allo splendore di questo rinomato tempio; abbiamo con piacere accettato nello in questi scorsi giorni stipulato istromento di donazione in nostro favore un articolo che tutti li suddetti sacerdoti, e voi piú particolarmente riguarda, qual predicatore annuale, nel quale ci ha espresso il suo desiderio, e volontà, che rimanendo voi addetto al servizio di codesta nostra chiesa, dovete pure continuare ad abitare quelle stesse celle, che ora con tanta esemplarità occupate; e che avreste tutto il dritto alla nostra monastica tavola, qualora presente, con più in favore vostro, non meno che del vostro coadjutore supplente alla vostra assenza, quell' annualità, che dal nostro padre provinciale sarà determinata, avuto riguardo alle vostre fatighe, ed alle rendite che ci ha donato. In simile circostanza per

noi tutta graziosa, anzichè come un peso considerata, ambendo questa comunità darvi un segno non equivoco di quel sincero attaccamento, che vi professerà sempre, vi prega fino da questo momento designarli i giorni, che li darete l' onore di essere commensale, ond' esimervi da quella penitenza, la quale mentre per noi è un' obbligo, sarebbe a vostro riguardo un' indecenza, che non sapressimo permettere. A riguardo poi dell' annualità suddetta molto giusto compenso alle vostre non lievi fatighe; tutta questa comunità non avvezza a tassare simili doverosi compensi, a voi ne lascia tutta la misura, pregandovi segnargliene il limite. Vi assicura della di lei accettazione piacevole, onde farvi col fatto conoscere quanto le sia a cuore la gloria di Dio, il decoro di codesta chiesa, le benedizioni ben dovute all' immortale nome di Giovanni Martini, e finalmente la stima grande, riconoscenza, e considerazione, che ha per la vostra estimabile persona, che sinceramente ossequia (1). *s. v - p. Anselmo di s. Pasquale procuratore de' Teresiani di Napoli.*

---

(1) Si disse, che il borro di questa lettera era di pugno del signor Martini. Ma è rimesso al buon senso il decidere, se Martini ne fu il compositore, o quegli che la scrisse sotto la dettatura altrui.

Ricorso al Re per ottenere la esenzione de' diritti di trascrizione.

VII.° In seguito fu scritto il seguente ricorso al Re - S. R. M. - Signore - La comunità de' Teresiani scalzi dalla munificenza della M. V. (D. G.) ripristinati hanno l'onore di umilmente rassegnarle il dono grazioso fattoli da D. Giovanni Martini della chiese, monistero, ed intiero locale di s. Teresa a Chiaja al nostro ordine altra volta appartenente. *E siccome per eseguire la regolare TRASCRIZIONE in nostro favore, vi necessita il pagamento di ducati centosessanta , che la di loro conosciuta povertà li mette fuori del caso di poter eseguire , supplica perciò LA CARITA' della M. V. ordinare , che a tenore de' beni da ella donati alle religioni ripristinate, SE NE FACCIA GRATIS LA TRASCRIZIONE, E DETTA GRAZIA L' AVRANNO, ut Deus.*

Lettera del ministro dell'ecclesiastico al ministro di Finanze del 19 luglio sul contenuto del ricorso.

VIII.° In conseguenza di tal ricorso ne venne la ministeriale del dì 19 luglio del tenor seguente - *A S. E. il signor ministro delle finanze* » La comunità de' Teresiani della madre di Dio ultimamente ripristinata colla supplica inclusa al real rescritto partecipatomi da *V. E.* in data de' 14 del corrente luglio ha esibito copia dell' istromento, con cui D.Giovanni Martini le ha fatta donazione del monistero , della chiesa, e di tutto il comprensorio di s. Teresa a Chiaja, ad oggetto di ristabilirvi una religiosa fa-

miglia di Teresiani, colla chiamata a favore del real albergo de' poveri di questa capitale, in caso d'inadempimento di talune delle condizioni dal detto Martini ingiunte, coll' obbligo di darsi ai poveri della parocchia di Chiaja le rendite esuberanti le spese del mantenimento della chiesa, e de' religiosi ivi addetti a piacere del provinciale dell' ordine, e senza obbligo di darne conto. *Ed ha quindi domandato di essere esentata dal pagamento de' dritti di trascrizione per la cennata donazione - Avendo nel consiglio di questo giorno rassegnato a s. m. tutto ciò, si è degnata la m. s. DI APPROVAR L' ATTO, CHE SI È ESIBITO: ED IN QUANTO ALLA CHIESTA ESENZIONE HA ORDINATO CHE V. E. PRENDA I SUOI SOVRANI ORDINI.* Il che nel real nome partecipo all'*E. V.* perchè si serva farne l' uso conveniente «. *MARCHESE TOMMASI.*

Istromento di accettazione della donazione - 3 gennajo 1820.

IX.° A 3 gennajo 1820 fu stipulato il seguente istromento. *Si è presentato avanti di noi Gaetano de Lauro* pubblico notajo, e de' sottoscritti testimonj.

Il reverendo p. F. Anselmo di s. Pasquale religioso Teresiano de' Carmelitani scalzi, domiciliato etc. PROCURATORE *a ciò facultato dal capitolo congregato il dì 1 corrente gennajo anno 1820*, registrato il dì 3 del 1820 (Si legge quindi inseri-

to l' istromento del 19 giugno 1819). Seguita poi : *Così dunque essendo*, e *FATTO RIFLESSO AGLI ARTICOLI* 932. *del codice francese*, *ed* 856. *delle leggi civili* (1) *in oggi*, *che già con rescritto de'* 19 *luglio p. p. anno* 1819 *s. M. si è degnata di approvar la donazione suddetta*, *il comparente p. Anselmo di s. Pasquale SPECIALMENTE AUTORIZZATO da tutt' i religiosi suoi colleghi che compongono il capitolo*, *ACCETTA ESPRESSAMENTE A NOME DELL' ORDINE DE' CARMELITANI SCALZI la donazione sopra trascritta*, *cui l' ordine medesimo in tutte le sue parti viene d' inerire*, *onde non rimanghi ella alcun vuoto nel suo eseguimento.*

---

(1) I sudetti due articoli dicono così : *La donazione tra vivi non obbligherà il donante*, *e non produrrà alcun effetto*, *se non dal giorno in cui sarà stata ACCETTATA IN TERMINI ESPRESSI.*

L' accettazione PUÒ FARSI durante la vita del donante, *con UN ATTO POSTERIORE*, *ED AUTENTICO*, *di cui pure rimarrà la minuta*; *ma in tal caso la donazione non avrà effetto relativamente al donante*, *SE NON DAL GIORNO in cui gli sarà stato notificato l' atto*, *che comproverà l' accettazione.*

Fatto, letto, stipulato, ec. Seguono i nomi dei testimonj.

Atto capitolare, di cui si fa menzione nell'istrumento.

X. *Nel dì primo gennajo 1820 si è proposto al capitolo della nostra comunità de' Teresiani stabiliti in questo nostro convento della madre di Dio di Napoli,* DI ACCETTARE LA DONAZIONE *fatta, e stipulata dal sig. D. Giovanni Martini, ed il nostro religioso p. Anselmo di s. Pasquale a dì 19 giugno passato anno 1819 per notar Niccola Cerbino* (1). *È stato risposto dallo stesso capitolo* AFFIRMATIVE IN OMNIBUS: *così ancora per eseguire* L' ATTO DELLA STESSA ACCETTAZIONE, ED INTIMAZIONE GIURIDICA DA FARSENE AL DETTO SIG. MARTINI *è stato deputato lo stesso nostro religioso p. Anselmo di s. Pasquale affirmative cum omnibus - F. Bernardo di s. Michele sottopriore, e segretario del capitolo.*

---

(1) Ecco la differenza tra le due idee di *stipula*, e di *accettazione* della medesima - *Si è proposto al capitolo di accettare la donazione fatta, e stipulata il 19 giugno.* Concorda questo atto capitolare col precedente, cioè ivi si destinò un religioso per intervenire semplicemente nel contratto, ossia alla *stipula* - Quì si destinò lo stesso religioso ad accet-

Rivoca della donazione - Protesta, che l'accompagna.

XI. *A* 17 *gennajo detto anno* 1820 il sig. Martini fece la rivoca della donazione ne' seguenti termini.

» Innanzi a noi Ferdinando Cacace notaro certificatore reale è comparso personalmente il sig. D. Giovanni Martini ec. Ha asserito che con istrumento de' 19 giugno 1819 per notar Niccola Cerbino di Napoli, fece una donazione a favore della chiesa di s. Teresa di tutti gli stabili acquistati che un tempo appartenevano alla detta chiesa, ed ordine di s. Teresa, non esclusa la chiesa, e monistero stesso da lui modernato, e ripristinato, con varj patti, e condizioni spiegate in detto strumento, al quale si rimette. *E siccome la donazione suddetta non è stata ancora accettata* (1), *ed alcuno de' patti non ancora eseguito per parte de' monaci, e che nessuna cautela ancora si è fatta, nascente da' patti della donazione stessa: così la rivoca in tutta la sua estenzione, e la dichiara cassa, e nulla, e come non fatta*, giusta la legge attualmente in vigore.

---

tare la donazione, poichè credevasi ottenuta l' autorizzazione reale.

(1) Disse *non ancora accettata*, poichè l'accettazione sebbene già fatta nel dì 3 gennajo, era da lui ignorata. La medesima non gli fu intimata, che il 20 gennajo, cioè dopo la rivocazione.

Si riserba di stipulare una nuova donazione a favore della stessa chiesa, ed ordine con un aumento maggiore della donazione precedente, ed oggi rivocata con tutte quelle cautele, che assicurano l'esecuzione della sua volontà, giusta le trattative avute col reverendo p. Felice Marigliano attual vicario provinciale di detto ordine «.

Questa riserba non dovrà portare alcun pregiudizio alla revoca già fatta della detta donazione per detto notar Cerbino, *ma solamente è servita per dimostrare la sua buona idea di fare una novella donazione con tutte le cautele capaci a tranquillarlo per la esecuzione perpetua della medesima* (1). Colla facoltà di far seguire il notamento al margine del

(1) Questo atto, i rancori di molti giudizj, fra' quali taluni in via penale, giustificano la rettitudine della intenzione di Martini, ed il suo cangiamento in quanto alla pia instituzione. Se tanti motivi non gli han consigliato di ripetere la donazione alla stessa comunità, egli ha ben fatta un opera altrettanto meritoria, e come uomo religioso, e come buon cittadino, fondando uno stabilimento caro al pubblico bene, e sotto il rapporto religioso, e sotto i rapporti civili.

detto istromento per notar Cerbino per la rivoca della donazione presente » Fatto, e stipulato ec.

Intimazione della rivoca - 18 gennajo 1820.

XII. *Il giorno* 18 *dello stesso mese* questo istrumento fu intimato, e denunziato al reverendo p. Felice Marigliano vicario generale de' Teresiani scalzi, acciò ne avesse piena scienza, e ad oggetto di non allegare causa d'ignoranza, e ciò con ogni riserba di ragione.

Intimazione a Martini dell' istromento del 3 gennajo 1820.

XIII. Nel giorno 21 gennajo 1820 fu intimato a Martini l'istromento di accettazione.

Intimazione a Martini di una protesta per parte del p. Anselmo di s. Pasquale.

XIV. Nel dì stesso avvenne il seguente atto - *L'anno* 1820 *il giorno* 21 *gennajo in Napoli* - Ad istanza del p. Anselmo di s. Pasquale, procuratore de'Teresiani di Napoli domiciliato . . . . . *deputato specialmente per la stipula, accettazione, e possesso* (1) dello istrumento di donazione fatta dal signor D. Giovanni Martini di tutto il comprensorio di s. Teresa di Chiaja il dì 19 giugno passato anno 1819 per notar Niccola Cerbino di Napoli, *ACCETTATO con altro istromento per notar Gaetano di Lauro del fu Giuseppe del dì* 3 *gennajo* cor-

(1) Si scorge ancora da questo atto la distinzione, che faceva il procuratore del monistero fra la STIPULA, e l'ACCETTAZIONE.

rente anno. Io . . . . ho dichiarato al signor D. Gio: Martini . . . . . . che l' istante in nome di detta religione Teresiana si protesta espressamente, e vuole, che rimanga sempre fermo, e stabile tutto il contenuto dello istrumento della donazione approvata già da S. M. (D. G.), non ostante che esso signor Martini la donazione suddetta abbia preteso inutilmente rivocare il dì 17 corrente, sul pretesto di voler apporre nuovi articoli allo strumento, come sopra stipulato, locchè per dritto non gli è permesso. In conseguenza si protesta di nullità di tutto e quanto potrà farsi in controvenzione della detta donazione, e della legge.

Atto intimato ad istanza del p. Felice Marigliano vicario generale de Teresiani, con cui deduce, ch' egli non è interessato nella donazione.

XV. Nel seguente giorno fu intimato a Martini il seguente atto - *L'anno* 1820 *il giorno* 22 *gennajo in Napoli. Ad istanza del reverendo p. D. Felice Marigliano* dell' ordine de' Teresiani domiciliato. . . . . . Io. . . . . . ho dichiarato al signor D. Giovanni Martini . . . . , che egli malamente con atto dell' usciere Pellegrini de' 18 del corrente mese ha intimato all' istante la copia della rivoca della donazione già regolarmente fatta all'ordine de' Teresiani di tutt' i fondi rustici, ed urbani, che egli acquistò dal governo in tempo dell' occupazione militare, e che appartenevano prima all' ordine stesso - Questa comu-

nicazione è, come si disse nulla, perchè la donazione fu stipulata a 19 di giugno 1819 con atto autentico per notar Niccola Cerbino tra il signor Martini, e la comunità della madre di Dio, cui precedentemente trovavasene fatta l' offerta per l' organo del suo priore. L' istante in quell' atto punto non intervenne, nè vi prese alcuna parte. Le convenzioni comunque voglian alterarsi, conviene che si sentano quelli, che le fecero. Convien dunque che il signor Martini si dirigga, e senta il priore, e la comunità della madre di Dio. L' istante sempre illegalmente figurerebbe in giudizio. Si protesta di tutti li danni, spese, ed interessi, e si riserba in ogni caso qualunque ragione come di dritto (1).

Menzione del giudizio in possessorio.

XVI. Martini istituì giudizio per turbativa di possesso. Fu definito contro lo stesso, e pende ricorso

---

(1) Da questo atto risultava chiara l' idea, che il rappresentante l' ordine Teresiano non avesse accettata la donazione - Or se quella era fatta all' ordine Teresiano, come poteva accettarla una comunità religiosa, ch' è un aggregato di pochi, non di tutti gl' individui dell' ordine? Si valuterà la forza di questa osservazione nel vedere le considerazioni del tribunale civile

per annullamento nella suprema corte di giustizia.

Citazione di Martini introduttiva del giudizio - 19 aprile 1820.

XVII. A 19 aprile 1820 Martini avanzò la seguente dimanda - Io . . . . ho citato *il padre Felice Marigliano vicario generale de' Teresiani scalzi di Napoli - il padre Anselmo di s. Pasquale procuratore, come si asserisce dell' ordine carmelitano - il padre Costanzo di s. Elia priore del monistero di s. Teresa agli studj - ed il padre Giacomo di s. Elia, asserto priore del così chiamato monistero di s. Teresa a Chiaja*, a comparire nel termine di otto giorni nel tribunale civile sedente in Napoli, per sentir pronunciare sentenza analoga alle seguenti domande.

1. Con istromento stipulato il 19 giugno passato anno 1819, l'istante propose di donare varj effetti stabili, e mobili. La legge dichiara, che una tale donazione sia nulla, dove non si redigga uno stato estimativo degli effetti mobili, quale stato debba esser sottoscritto dal donante, e dal donatario: articolo 948 codice civile (1). Quindi siccome non fu

(1) *Qualunque atto di donazione di cose mobili non sarà valido, se non per quelli dei quali una stima sottoscritta dal donante, e dal donatario, o da chi accetti per lui sia stata unita alla minuta della donazione.*

redatto un tale stato, così per questo primo motivo il tribunale dichiarar deve nulla, e come non avvenuta la donazione in quanto agli effetti mobili. E poichè parte considerevole trovasi nelle mani de' padri Anselmo di s. Pasquale, e Giacomo di s. Elia, che se ne impossessarono illegalmente, così indipendentemente dal giudizio criminale, ed indipendentemente dall' azione dedotta col presente libello, si riserba di agire anche in ogni altro modo autorizzato dalla legge.

2. L' istante intese donare e mobili, ed immobili *al monistero*, che dovea erigersi nell' antico convento di s. Teresa a Chiaja, come dalle seguenti parole del contratto - *Cedo, e dono a profitto di detto sacro tempio, e per sostegno di quei religiosi, che al servizio del medesimo verranno dal reverendo p. provinciale pro tempore destinati.* Ora una tale donazione è nulla, perchè non può donarsi ad una persona, sia fisica, sia morale, la quale non esista nel giorno in cui alla medesima si dona: articoli 894, 906 codice civile (1).

---

(1) Art. 894 - *La donazione fra vivi è un atto, col quale il donante si spoglia* ATTUALMENTE, *ed* IRREVOCABILMENTE *della cosa donata in favore del donatariò, che l'accetta* - Quindi allorchè il do-

3. È nulla del pari, se ancora il precedente motivo non reggesse, poichè il monistero di s. Teresa a Chiaja non è stato punto eretto, ed autorizzato secondo le leggi veglianti (1).

4. È nulla la donazioue in quarto luogo, perchè la medesima non è stata punto accettata - Non lo fu nell' atto del contratto. Non fu accettata posteriormente nè anche, poichè come si è detto il donatario non ebbe una esistenza legale. E laddove voglia dirsi accettata, l' accettazione fu data *da chi non era donatario*, ed intimata dopo la rivoca fattane dall' istante.

Quindi è che domanda, che il tribunale dichiari nulla la detta donazione, ed autorizzi esso istante a ritenere, e riprendere tutti gli effetti donati, che

---

natario non esista, non può avvenire il trasferimento ATTUALE della cosa donata.

Art. 906. - *Per esser capace di ricevere con atto di donazione fra vivi, basta l' esser concepito nel momento della donazione* - Quindi laddove non sia il donatario nè anche concepito è incapace di acquistare.

(1) In compruova di ciò si leggerà al num. XXI. un certificato dell' archivario del supremo consiglio di Cancelleria.

vennero o genericamente, o distintamente espressi nel citato istromento di donazione - Chiede in oltre condannarsi il p. Anselmo di s. Pasquale, ed il p. Giacomo di s. Elia in proprio nome all' emenda di tutt' i danni, ed interessi, con quei modi di coazione che la legge ammette in simili casi.

Finalmente domanda il rimborso di tutte le spese giudiziarie, e che la sentenza si esegua non ostante appello, ed opposizione.

L' istante intende però che formino parte principale della presente citazione le seguenti proteste, intendendo da ora che si abbiano ad avere per ripetute in qualunque stato del giudizio, senza esservi bisogno di replicarle.

La prima è, che avendo egli introdotta un' azione possessoriale contro i pp. Anselmo di s. Pasquale, e Giacomo di s. Elia, perchè *vi*, *et clam* occuparono taluni degl' immobili descritti nell' istromento di donazione, ed avendo succumbito nella medesima, si riserba di produrre avverso la sentenza del tribunale civile i legittimi gravami. Dichiarando che lungi d' acchetarsi alla sentenza sudetta, la impugnerà, dove, e quanto gli sembri conveniente.

L' altra è, che non vuole recarsi pregiudizio, con aver chiamato in causa le quattro persone cita-

te. Egli non intende riconoscere l' esistenza legale del monistero di s. Teresa a Chiaja. Egli non intende riconoscere il carattere di coloro, che si asseriscono, sieno procuratori, sieno priori etc. Egli non intende riconoscere altro interessato, che il suddetto monistero, benchè legalmente inesistente. Ma per evitare qualunque dubbio sulla regolarità della procedura, e giudicato, e fondando sul principio che le cose superflue non nuocciono, ha citato i quattro individui convenuti di sopra, e li riterrà in causa fino alla decisione diffinitiva.

La terza, che si propone di continuare la procedura penale, tanto per la violenta occupazione degl' immobili, quanto per quella più viziosa di taluni mobili. In fine si riserba di spiegare altri motivi di nullità, che gli competono. -

Costituzione di patrocinatore per parte degli intimati.

XVIII. Sotto il dì 28 aprile 1820 avvenne il seguente atto. -

Luigi Alfonso Carriello, dichiara al sig. D. Alessandro Ferrante, patrocinatore del sig. D. Giovanni Martini, ch' egli si costituisce patrocinatore, e s' incarica della difesa *dell'ordine de' pp. Teresiani scalzi di napoli*, rappresentati dal p. Felice Marigliano vicario generale, p. Anselmo di s. Pasquale procuratore dell' ordine stesso, e p. Giacomo di s. Elia prio-

re del monistero di Chiaja sull' atto di citazione intimato a questi ultimi il dì 19 del corrente mese per l' usciere Ortega. Si protesta di ogni nullità, e delle spese. -

Citazione di una delle parti intimate, perchè Martini riconoscesse talune carte sotto firma privata, come vergate di sua mano.

XIX. A 6 maggio dell'anno suddetto viene intimato il seguente atto.

Ad istanza del *p. Anselmo di s. Pasquale Carmelitano scalzo*, *procuratore della detta religione de' Carmelitani scalzi di questa città*, ec. ho citato il sig. Giovanni Martini a comparire la mattina di martedì 9 del corrente mese di maggio alla udienza della camera feriale del tribunale civile di Napoli, ad oggetto di sentir dare le provvidenze di giustizia sul contenuto nell'atto de'3 marzo corrente anno, e per riconoscere gli atti privati ivi enunciati. -

L' atto poi de'3 marzo 1820 è ne' seguenti termini concepito -

Ad istanza *del reverendo p. Anselmo di s. Pasquale Carmelitano scalzo*, *procuratore della religione de'Carmelitani scalzi di questa città*, *ec.* ho citato il sig. D. Giovanni Martini a comparire nel termine di tre giorni davanti l' udienza del tribunale civile di napoli, per sentir dire, e dichiarare, che il detto sig. Martini sarà obbligato a riconoscere *l'atto di offerta di donazione*, *la lettera del dì* 20

giugno 1819 *scritta tutta di carattere di detto sig. Martini, in nome del p. priore, e della comunità de' Teresiani di Napoli al sig. D. Giuseppe Contaldo,* come pure *lo borro del ricorso diretto a s. m.* (D. G.) in nome della medesima comunità, *AD OGGETTO DI OTTENERE, CHE LA TRASCRIZIONE della donazione fatta alli Teresiani dal sig. Martini SI FOSSE ESEGUITA gratis,* similmente tutto scritto di proprio pugno del donatore sig. Martini; altrimenti dette carte verranno considerate come riconosciute, colla rifazione delle spese.

XX. Nel 3 giugno furono presentate le seguenti difese.

Difese del patrocinatore degl' intimati.

Luigi Alfonso Carriello, procuratore de' pp. Teresiani di Napoli - In difesa de' suoi clienti nel giudizio promosso con citazione de' 19 aprile corrente anno deduce quanto siegue.

1. La donazione fatta dal sig. Martini è valida per ogni lato, ed invano si pretende da costui farla dichiarar nulla. Intorno agli oggetti mobili. È vero che per legge, ove non sia stato redatto uno stato estimativo degli effetti mobili donati sottoscritto dal donante, e dal donatario sia nulla in quanto a questi, ma non è lo stesso per quelli effetti mobili, che per loro natura divengono necessariamente

stabili fittizj, poichè allora essi sono accessorj de' fondi, a' quali sono stati attaccati, e destinati a servire. L' accessorio segue sempre la sorte del principale. *La regola stabilita dall' articolo* 948 *cod. civ.* è soggetta alla distinzione de' mobiliari da quelli, che per essere uniti ad uno stabile, e che servono i medesimi, ne sono accessorj, e quasi inseparabili. Questi ultimi prendono la natura dello stabile, e si confondono con esso.

Tale distinzione trovasi fatta dalle leggi romane, e da tutt' i commentatori, ed è *confermata dal detto codice civile negli art.* 517. 522. 524. 1018. 1064. 1615. e 2118. Il giureconsulto Furgole nel suo commentario a questo proposito dice così - *Ma non è necessario di comprendere in questa nota, ed inventario gl' immobili reali, più de' fittizj, cioè le cose, che sono messe nell' ordine degl' immobili, secondo gli statuti, e consuetudini de' luoghi* - Di fatti la legge anche i mobili divenuti stabili per destinazione li rende soggetti ad ipoteche. Quindi contenendo la donazione beni stabili, e beni mobili inservienti all' uso de' sudetti stabili, non vi è luogo a nullità.

2.° La donazione poi de' stabili è validissima. Essa fu fatta dal sig. Martini, *non già al convento*

di s. Teresa a chiaja, come si dice, *ma all'ordine de' Carmelitani scalzi*, ed a membri componenti la comunità della madre di Dio in questa capitale già formata - (Sono le sue parole). Adunque non è già come si sostiene dal sig. Martini, che la donazione fosse stata fatta a persona inesistente, ma per contrario ad un' ordine intero di religiosi esistenti, e già legittimamente stabilito. Oltre a ciò si fa osservare, che la donazione testè detta fu approvata dal Sovrano, dietro le suppliche della comunità scritte di proprio pugno del sig. Martini. Quindi l' opposta eccezione non regge.

3.° È inutile il dirsi, che la donazione non fosse stata accettata. L'accettazione troppo si manifesta, e risulta non da uno, ma da più atti. Il sig. Martini a 14 giugno 1819 fece l'offerta all'ordine, e comunità de' Teresiani della donazione. Nel dì 19 dello stesso mese, congregata tutta la comunità, espressamente accettarono il dono fattole, e manifestarono i loro sentimenti di eterna riconoscenza verso il donatore.

Fu disteso all'uopo l'atto capitolare di quest'accettazione, e fu destinato il p. Anselmo di s. Pasquale procuratore dell' ordine ad intervenire, come intervenne nel pubblico istromento di donazione, che

nel medesimo giorno fu stipulato per notar Cerbino di Napoli. Dopo la stipula si affrettò la comunità a premure del sig. Martini di far noto *a tutti l'accettazione del dono*. Di fatti il giorno appresso, cioè il giorno 20 giugno 1819 il sig. Martini scrivendo a nome del priore, e comunità de' Teresiani al sacerdote sig. D. Giuseppe Contaldo disse così - *Abbiamo con piacere accettato nello in questi scorsi giorni stipulato istromento di donazione in nostro favore*. Poscia esso stesso forma il borro della supplica diretta al Sovrano, nella quale manifesta il dono fatto all'ordine de' Teresiani, e chiede la grazia di eseguirsi la trascrizione *gratis*.

Or dopo tutto ciò come mai può dirsi non essere stata accettata la donazione? Se nell'istromento v'intervenne lui, e la persona destinata dalla comunità, che facea parte della comunità stessa, qual'altra accettazione si può credere occorrerci? Il dirsi, che l'accettazione fosse stata fatta coll'istromento de' 3 gennajo corrente anno, non giova. Fu questo un' atto superfluo, o soprabbondante, il quale sicuramente non vizia, nè distrugge lo strumento principale della donazione. Non si tralascia di far riflettere, che il sig. Martini donò i beni a quella stessa religione, alla quale prima appartenevano per sua divozione.

Egli si espresse così - » E per sua particolar divozione a quella gran santa Teresa verso della quale professa troppo obbligazioni «. Questa circostanza esclude ogni azione di revocabilità.

Certificato, che assicura non essersi dal Re conceduto il permesso per la erezione del nuovo monistero in s. Teresa a Chiaja.

XXI. Il patrocinatore di Martini intimò a 5 giugno corrente anno il seguente documento - *Real segreteria, e ministero di stato della cancelleria generale*. 1.° carico - Archivio - D' ordine di S. E. il ministro cancelliere segnato nel dì 8 del corrente sulla petizione del sig. Giovanni Martini, *certifico* che essendosi riscontrati i volumi originali de' reali decreti conservati nell' archivio di questo ministero di stato della cancelleria generale, *si è osservato non esisterne alcuno per l' erezione del nuovo monistero di s. Teresa a chiaja*. Ed in fede ec. - Napoli 11 aprile 1820 - L' uffiziale di carico: G. Chefalo.

Sentenza del tribunale civile.

XXII. A 30 giugno 1820 sentenza del tribunale civile.

QUISTIONI.

Regge la dedotta nullità della donazione eseguita dall' attore Martini in pro dei padri Teresiani mercè lo strumento del 19 giugno 1819?

Ritenuta la validità della donazione in quanto agl' immobili, dovrà almeno aversi per nulla relativamente ai mobili, che sono in essa compresi?

SULLA PRIMA QUISTIONE.

Visto lo strumento di donazione del dì 19 giugno 1819.

Vista la lettera scritta dal donante Martini a D. Giuseppe Contaldo a dì 20 giugno 1819.

Visto il real rescritto de' 19 luglio 1819.

Visto lo strumento di accettazione del dì 3 gennajo 1820.

Visto lo strumento di rivoca per parte di Martini del dì 17 gennajo 1820.

» Considerando sul primo mezzo di nullità il quale si ritrae dall' inesistenza del donatario, che la donazione abbenchè concepita a prò del monistero di s. Teresa a Chiaja sia stata effettivamente diretta al vantaggio generale di tutto l' ordine Teresiano ».

» Che questa verità salta agli occhi di chiunque gitta uno sguardo sullo stromento di donazione, ove si legge, che essendosi ripristinato nel regno l' ordine del sacro Carmelo collo stabilimeuto di due soli conventi, il sig. Martini ambiendo (sono sue parole) di cooperare co' suoi deboli mezzi al riacquisto pian piano di quell' antico lustro, che così grande ordine in questo regno più specialmente ha cotanto fatto risplendere, sul recente esempio di Genova, e di altri luoghi ora verificato, che le religioni novellamente ri-

pristinate al numero di tre conventi siano state dalla Santa Sede abilitate ad erigersi in provincia, con somma sua soddisfazione si decideva a mettere sul momento in esecuzione, ciocchè ebbe nel cuore fin dal primo momento, che acquistò, e rinnovò il sacro tempio di s. Teresa a Chiaja di detto ordine, di restituirlo, cioè all'istessa religione, tostocchè la generalmente desiderata ripristinazione in questo regno avesse luogo ».

» Che ove all'evidenza, che risulta dall'atto stesso della donazione piaccia di aggiungere degli argomenti estrinseci è facile ritrarli da due carte scritte di proprio pugno del donante, e quindi fedeli interpetri della sua volontà, cioè dalla lettera diretta in data de' 20 giugno 1819 a D. Giuseppe Contaldo, uno de' sacerdoti destinati fino a quel punto ad ufficiare nella chiesa di s. Teresa a Chiaja, e da un borro di ricorso umiliato a S. M., *per ottenere l' esenzione de' dritti fiscali di trascrizione* del già eseguito contratto; carte ambedue, che veggonsi fatte in nome della comunità pe' pp. Teresiani, e che parlano della donazione, come diretta al vantaggio generale dell' intero ordine ».

» Che trovandosi in tal guisa mal fondato nel fatto l' assunto del signor Martini di avere egli diretta

la donazione a beneficio del nascente convento di s. Teresa a Chiaja, svaniscono per necessaria conseguenza tutte le illazioni di dritto, che egli ne desume per argomento dall' articolo 906 dell' abolito codice, che corrisponde all' articolo 898 delle leggi civili, che rende invalida la donazione, che siasi fatta a pro di colui, che in quel momento non era ancora concepito (1) ».

» Che sebbene egli sia vero, che la fondazione del convento di s. Teresa a Chiaja costituisca un modo apposto alla donazione, sia vero parimenti d'altronde, che questo modo sia rimasto pienamente adempito, giacchè è un fatto permanente che il convento di Chiaja si trova aperto, e che i pp. Teresiani ne sono in possesso, dopo di essere stata approvata la donazione con real rescritto de' 19 luglio 1819. Che che voglia in contrario desumere il signor Martini dal

---

(1) Il tribunale si tace sulla difficoltà, che si presentava nel suo medesimo sistema. Poichè dove la donazione fosse stata fatta all' ordine Teresiano, era il rappresentante dell' ordine, cioè il p. Felice Marigliano, che doveva accettarla. E l' atto di questo esemplare religioso, e gl' instrumenti di donazione, ed accettazione escludevano questo fatto.

certificato, che ha esibito che non si rivvenghi nei registri del ministero di stato alcun decreto reale, che ne abbia permessa l'erezione (1).

» Che ad ogni modo non debbasi a tal proposito confondere la nullità colla rescissione del contratto - Imperciocchè l'inadempimento del modo apposto dal donante non vizia da principio l'atto della donazione, ma potrebbe fornire al donante stesso un mezzo a

(1) Il tribunale rovesciò tutt'i principj di ragion pubblica, che non riconoscono esistenza legale di una Comunità qualunque, dove non sia espressamente dal governo autorizzata: i princìpj del diritto positivo, che dichiarano illecita quella comunità, che si congreghi senza l'autorizzazione del governo - *E' illecita qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui fine sia di riunirsi in tutti i giorni; . . . . per occuparsi . . . . di oggetti siano religiosi . . . . quantevolte sia formata senza autorizzazione dell' autorità pubblica*: *art.* 305. *leggi penali*: che a tal fine vollero un assenso regio previo il parere del consiglio di cancelleria . . . *Le dimande per lo nostro regio assenso* NECESSARIO *nello stabilimento de' corpi, e società religiose* art. 20. n. 10. l. del 22. dicembre 1816.

poterla rivocare ne' termini dalla legge prescritti. E che sorga da ciò, qualora per mera ipotesi nella specie di cui si tratta vi possa esser luogo a questa rescissione, debba ciò formare oggetto di un nuovo giudizio, giacchè la rescissione non può verificarsi *ipso jure*, come prescrive l'art. 381 delle leggi civili, tanto più che non fù definito un tempo determinato a doversi riaprire il convento di s. Teresa a Chiaja ».

» Considerando sulla nullità appoggiata alla mancanza di accettazione per parte del donatario, che sebbene il notaro stipulatore abbia omesso di esprimerla colle solite formalità, pur nondimeno sia la medesima visibile a chiunque non si arresta alla materialità delle formole, ma riguarda con occhio legale la sostanza dell' atto ».

» Che in effetti senza vizio di pirronismo non possa dubitarsene, quando si vede all' uopo intervenuto alla stipula il p. Anselmo di s. Pasquale, come particolarmente deputato dalla comunità de' Teresiani capitolarmente congregati, e quanto leggesi nell' istromento inserito l' atto capitolare, ov' è detto, che essendosi proposta al p. generale, non che a pp. della comunità la donazione offerta dal signor Martini, era stato il tutto approvato con quella eterna obbligazione, che doveasi all' insigne benefattore «.

» Che risulta da ciò, che non sia stato punto silenzioso il p. Anselmo di s. Pasquale, come il sig. Martini vorrebbe farlo supporre, ma abbia espressa a sufficienza la sua volontà in nome della comunità de' Teresiani di accettare la fatta donazione. Che ove il signor Martini voglia insistere sull' articolo 932 dell' abolito codice, ripetuto nell' articolo 856 delle leggi civili, che richiede l' accettazione della donazione in termini espressi, si è avvertito molto a proposito da Celso, che nelle leggi si attende al senso, e non alla corteccia esteriore delle parole; *Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim, ac potestatem* l. 17. ff. de legib. (1).

» Considerando, che ritenuta la formale esistenza dell' accettazione non possa convellersene la forza per difetto di sollennità, sull' appoggio che il p. Anselmo di s. Pasquale intervenendo nella stipola dell'istromento in nome della comunità de'Teresiani non siasi presentato corredato di quel mandato di procura per atto pubblico, che richiede l' articolo 933 dell' abolito cod. civ., attesochè come carta pubblica può

(1) Ecco formalmente violato il testo della legge, che richiede *l'accettazione in termini espressi.*

considerarsi una conclusione capitolare, di cui se non esiste la minuta in mano di un regio notajo, non è però minore l'autenticità, perchè conservata ne' registri di una comunità monastica (1) ».

» Che a questa osservazione si aggiunga l'altra di maggior forza, cioè che il p. Anselmo di s. Pasquale abbia avuto in se stesso, e nella sua qualità di religioso la facoltà indipendentemente da ogni mandato di procura per opera, e ministero della legge di rappresentar la sua comunità, e di acquistare in nome della medesima (2) ».

---

(1) Questa considerazione opponevasi 1. alla giurisprudenza ricevuta, che ha riguardate le conclusioni monastiche, come atti sotto firma privata. GENOA *de scriptura privata lib. V. cap. I. n.* 9. - CAPYCELAT : *consult.* 60. *n.* 25 *e* 26. - FACHIN : *cons.* 40 *n.* 3. - GRATIAN: *cons.* 158 *n.* 4 - SORGE *jurispr. forens. tom. VIII. de script. public. et privat. n.* 20, - all'articolo 1317 che dice: *L'atto autentico è quello che è stato ricevuto da pubblici uffiziali autorizzati ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui l'atto si è steso, e colle solennità richieste.*

(2) Vedremo se questa teoria regga - Ma dato

» Che sia questa una verità, che risulta dalle teorie generalmente ricevute ne' tribunali di Europa, dopo le massime stabilite dall' imperator Giustiniano nella nov. 5 cap. 5, e nella nov. 76, ond'è stata estratta l'autentica, *Ingressi de sacrosanctis Ecclesiis*, per cui il monaco secondo l'avviso di Bartolo è perfettamente simile al figlio di famiglia, perchè colla professione de' voti claustrali incominciano ad appartenere al suo monastero a titolo di peculio tutt' i beni da lui posseduti e quasi che fosse nella potestà dell' ordine religioso, a cui si è dedicato, serve di mezzo, e di veicolo, onde al medesimo pervengano tutti gli acquisti, che egli faccia. Vedi de Franchis decis. 40 num. 2.

» Che quando si chiegga l'esempio delle cose giudicate tutto consimile al caso in controversia si ravvisi quello, che discute il cardinal de Luca nel discorso XIV. de donat. di una donazione fatta da Pietro Borza di Manfredonia all' abolita compagnia di Gesù per mezzo di due padri che trovavansi colà in mis-

---

per un momento, che la medesima reggesse, era forse la donazione fatta al convento di s. Teresa agli studj, cui il religioso p. Anselmo apparteneva?

sione, la quale fu riputata valida: *quia facta erat praesentibus, et acceptantibus duobus ejusdem societatis religiosis occasione missionum ibi existentibus, licet enim non essent superiores, vel officiales, ad quos ratione officii incumberet hujusmodi acceptationes facere* (1).

» Che tutta la forza di questo argomento non resti punto infranta dall' approvazione della comunità religiosa, che secondo l' avviso de' dottori è necessaria a riconoscere il fatto del monaco: approvazione la quale ridurrebbe la controversia a' primieri termini, perchè menerebbe col fatto all' istessa necessità di un preventivo mandato, o di una sussecutiva accettazione da farsi sempre con atto pubblico nelle for-

---

(1) De Luca trattò quella causa come avvocato del luogo pio. Quindi propose l'argomento enunciato concludendo. *Verum de hac responsione dubitabam, quoniam recte procederet in donatione mere gratuita, SECUS AUTEM IN ONEROSA, ET CORRESPECTIVA, ubi potissime agitur de ONERE ERECTIONIS NOVI COLLEGII, quam praevio maturo consilio ad solos superiores majores pertinet determinare, an facere expediat, nec ne.*

me richieste dalla legge. Imperciocchè ogni difficoltà si vedrà svanire quando si avverte, che a render valida la donazione non è necessario un consenso espresso per parte del monastero, ma basta che il medesimo non dissentisca, e non disapprovi l' accettazione che il monaco ha fatta; ond'è che non fa d'uopo al caso, che intervenga alcuno atto posteriore, che riconosca la donazione, ma questa è ritenuta come validamente accettata per parte del monistero, fino a che non sia dimostrato in contrario, che l' abbia rifiutata ».

» Che molto meno vaglia il dir rancide, così fatte teorie, e punto non applicabili alla causa, in cui trattasi di un fatto avvenuto dopo l' abolizione delle vecchie leggi, e sotto l' impero del codice civile, che coll' art. 937 dispone che le donazioni fatte a profitto degli ospizj, de' poveri di un comune, o degli stabilimenti di pubblica utilità debbano essere accettate da' rispettivi amministratori, dopo esservi stati debitamente autorizzati. *Imperciocchè fuori di proposito si cerca una sanzione applicabile à monasteri nell' abolito codice civile, che i monasteri non riconosce, e se gli ordini religiosi sono stati ripristinati nel regno dopo la sua pubblicazione, strano non deve sembrare, che nel silenzio*

del novello dritto si ricorra alle leggi preesistenti (1) ».

» Che d'altronde questa disputa riesca pressocchè oziosa, quando nel fatto si avverte, che ben si convenga al p. Anselmo di s. Pasquale il carattere di amministratore, e di persona rivestita delle opportune facoltà, come colui che è procuratore dell'ordine de' Teresiani, non che particolarmente deputato per tutto ciò, che concerne il suo ristabilimento nel regno (2) ».

---

(1) Quale sarebbe la conseguenza di questo ragionamento? Quella, che tutte le controversie elevate intorno alla donazione attuale dovessero decidersi coll' antico diritto. E pure la sentenza allega, come si è veduto, frequenti volte le disposizioni del codice civile. Quindi ella è incostante nelle sue teorie al segno, che risolve la seconda quistione sull' appoggio degli articoli del codice. Del resto la g. c. civile ha vittoriosamente combattuto questo argomento.

(2) D'onde risultava che il p. Anselmo fosse procuratore dell'ordine Teresiano? Bastava asserirsi tale per esserlo? . . . Ma lo fosse stato, la procura dovea dargli facoltà speciali all' accettazione . . . . Ma

» E che ad ogni modo sia in contraddizione con se stesso il signor Martini , allorchè viene a sostenere, che non siasi la donazione accettata , perchè poco ricordevole de' suoi proprj fatti , che lo rendono consapevole non solo, ma fabro, ad autore della più palpabile accettazione per parte de' Teresiani ».

» Tali sono le carte, delle quali di sopra si è fatta menzione, cioè *la lettera scritta al sig. Contaldo*, per adempire verso di lui agli obblighi imposti colla donazione , *ed il ricorso diretto a s. m.* per ottenere una gratuita trascrizione della donazione istessa; carte , che il sig. Martini ha vergate di suo proprio carattere , alle quali si aggiunge il pagamento che hanno fatto i monaci delle competenze notariali per la stipola dell' istrumento , e delle mensili prestazioni stipulate nella donazione a pro di Carolina d' Oronzo , e del di lui figliuolo (1) ».

» Considerando, che inutile del pari riesca l' altro

---

le avesse avuto, il di lui mandato doveva essere redatto per pubblico strumento.

(1) La sentenza ripeteva l' accettazione da carte posteriori all' istromento di donazione. Queste carte erano private, cioè redatte senza il ministero di un notajo. E quindi tale argomento si trova in perfetta contraddizione della legge, la quale dice. *L'ac-*

tentativo, che si fa contro la validità, e la legittimità dell' accettazione per le disposizioni dell' art. 910 dell' abolito cod. civ., il quale prescrive, che le donazioni fatte ad ogni corpo morale autorizzato dal Sovrano, non abbiano effetto se non in quanto sieno autorizzate da un decreto reale. Imperciocchè all' osservanza di questo articolo si sono uniformati i pp. Teresiani, con avere ottenuto da S. M. il reale rescritto del dì 19 luglio 1819, col quale si degnò di approvare l' atto della donazioue, e di ordinare al ministro delle finanze di prendere le sue sovrane risoluzioni intorno alla chiesta esenzione del pagamento de' dritti fiscali per la trascrizione del contratto ».

» Che sia degno all'uopo di essere avvertito, che la donazione di cui si tratta abbia avuto il suo effetto, dopo la pubblicazione del concordato colla Santa Sede, che ripristinò i luoghi pii nell' antico dritto di far degli acquisti ».

» Che quindi cessi relativamente alla medesima la quistione che si agita ne' tribunali di Francia, cioè se l' approvazione del governo debba precedere l' accettazione da farsi per parte del corpo morale, cui

---

cettazione potrà farsi . . con un atto POSTERIORE, ED AUTENTICO, *di cui pure rimarrà la minuta.* (art. 932 cod. civ.).

la donazione è stata diretta; giacchè una legge generale di già aveva autorizzat' i luoghi pii a poter liberamente acquistare, ond' è che l' assenso regio non tende che ad approvare, ed a ratificare la donazione in quanto potesse ledere per le condizioni apposte i dritti della sovranità, e dell'ordine pubblico (1) ».

(1) Nella prima di queste tre superiori considerazioni la sentenza riconosce l' obbligo, che ha un corpo morale di richiedere l'approvazione del Re per la validità delle donazioni. E ciò a' termini dell' articolo 910 cod. civ. - Nella seconda, e nella terza poi non riconosce l'obbligo, che ha di ottenere l' autorizzazione regia per accettare la donazione. - Così una volta vuole che la legge s' esegua, ed altra volta permette, che si violi. - Dippiù. La sentenza applica ciò che riguarda l' approvazione della donazione di cui parla l' articolo 910, con quello che riguarda l' accettazione della medesima, di cui si occupa l' articolo 942. - In Francia si è sostenuto, che l'approvazione poteva precedere, o seguire la donazione. Che l' accettazione poi doveva indispensabilmente essere preceduta dall' autorizzazione regia. Il Re emise il primo atto, cioè approvò la donazione col rescritto del 19 luglio 1819. Ma non autorizzò l'accettazione,

» E che d'altronde superflua riesca una tale quistione, che potrebbesi agitare in astratto, quando in concreto, e per le circostanze del fatto che nella causa concorrono, si ha che fù a S. M. rassegnato il tenore della donazione, come già perfezionata fra le parti, e fu richiesto il rilascio de' dritti fiscali di trascrizione. Or non vi può esser dubbio, che il Re, che conobbe così la donazione, che l'accettazione fattane per parte de' Teresiani, abbia colla sua approvazione permesso non solo l'atto della donazione, ma sanzionata, e ratificata ancora l'accettazione, che di già erasene fatta (1) ».

» Considerando, che più specioso, che solido si ravvisi l'altro argomento della inesistenza, e della

---

poichè la domanda a S. M. per quest' oggetto non fu fatta. E d'altronde l' assenso del Re, come si è veduto, doveva impetrarsi per mezzo del consiglio di Cancelleria, e registrarsi in quell' archivio.

(1) Ripetiamolo. Bisogna distinguere i due atti. Non si può donare ad un corpo morale, se un decreto reale non lo permetta. (art. 910 cod. civ. - 826 ll. civ.). Ciò riguarda il donatore. Non si può accettare la donazione dal corpo morale, se non dopo averne ottenuta l'autorizzazione dal governo (art. 937 cod. civ. - 862 ll. civ.)

nullità della controvertita accettazione, che si ritrae dal fatto proprio de' pp. Teresiani, i quali nel dì 3 gennajo 1820 accettarono novellamente la donazione, quasicche accettata non si fosse per lo innanzi. Attesoche questa precauzione che essi adoperarono, e che riuscì in qualche maniera funesta per non averla intimata al donante prima che egli ritrattasse la sua liberalità, non deve far punto vacillare il buon dritto, ch' essi hanno in virtù de' fatti precedenti, i quali dimostrano la già eseguita accettazione ».

» Che sia in fatti un canone inconcusso di legge, che ciò, che abbonda non vizia la validità dell'atto, e che se tentavano i donatarj di risparmiare il dubbio evento di quel litigio, cui ora si son trovati esposti, non sia venuta a ricevere, perciò menomo pregiudizio la nitidezza delle loro primitive ragioni(1)».

» Considerando in fine, che trovi il signor Martini preclusa la via a tutte le dispute che gli è

(1) Questa considerazione combatte l'argomento che Martini proponeva. Qual migliore interpetre di un atto, che il suo autore, egli diceva? Ora i Teresiani medesimi nel 3 gennajo 1820, accettarono dicendo, che ormai autorizzati da un decreto regale potevano, ed intendevano farlo. Dunque confessarono essi stessi non aver accettato per lo addietro.

piaciuto di suscitare sulla nullità della sua donazione nella volontaria esecuzione ch' egli medesimo le ha dato, come chiaramente dispone l'art. 1338 dell'abolito codice, che corrisponde all' art. 1292 delle leggi civili (1). E che non vaglia l' appellarsi al seguente art. 1339, che fa in quanto alle donazioni una eccezione alla già stabilita regola, perchè la pretesa mancanza di accettazione non costituisce una nullità che vizia nel momento l' atto della donazione, ma la rende soltanto rivocabile ad arbitrio del donante (2) ».

» Or colui, che ha volontariamente mandata egli stesso ad effetto la sua donazione, malamente sostiene in faccia al donatario, che non sia stata ancora accettata ».

SULLA SECONDA QUISTIONE.

Considerando, che richiegga l' art. 948 dell' abolito codice civile, che non sia altrimenti valido un' atto di donazione di cose mobili, se non in quan-

---

(1) Ecco applicato a pro dall' ordine religioso il codice civile, mentre che antecedentemente la sentenza osserva, che non possa esservi applicato.

(2) A queste considerazioni ha risposto la g. c. civile assai legalmente.

to sia stato unito alla minuta un' atto estimativo sottoscritto dal donante , e dal donatario. »

» Che la donazione di cui si tratta , comprende de' beni tanto mobili , che immobili , senza che in quanto a' primi siasi osservata la suddivisata formalità.»

» Che in conseguenza di ciò ragionevolmente il sig. Martini reclamò la nullità della donazione quanto alla mobiglia , alla biancheria , agli argenti , e ad ogni altro arredo esistente nel suo appartamento , quali dispose che fossero passati in potere de' donatarj appena seguita la di lui morte. E che l' istesso non possa dirsi per gli utensilj , e per gli arredi sacri addetti all' uso della Chiesa , giacchè i medesimi debbonsi riputare come immobili per destinazione , giusta il prescritto dell' art. 524, ch' è simile all' art. 441 delle attuali leggi civili , che ha per tali tutte le cose , che il proprietario di un fondo vi ha poste per uso , e per servizio del medesimo.

Per tali considerazioni.

Il tribunale rigetta la dimanda di D. Giovanni Martini per la dedotta nullità della donazione di cui si tratta , compresa nell' istromento del di 19 *giugno dell' anno* 1819 *da lui eseguita a pro dell' ordine de' Teresiani , ed ordina che la medesima sortisca la sua piena esecuzione.*

Dichiara ben vero, che la donazione stessa non sia obbligatoria per lo suddetto Martini per-ciò che riguarda il mobilio, la biancheria, e gli argenti contenuti nel di lui appartamento, restando il donante libero dispositore di tali oggetti, non ostante la fatta donazione.

Condanna l' istesso Martini alle spese da liquidarsi come di dritto.

Appellazione di Martini. Persone intimate in appello.

XXI. Con atto del 3 agosto 1820, Martini produsse il seguente appello.

Ad istanza del *sig. D. Giovanni Martini* ... ho dichiarato *al p.* FELICE MARIGLIANO, *vicario generale de' Teresiani scalzi - al p.* ANSELMO DI S. PASQUALE, *procuratore*, come si asserisce dell' ordine Carmelitano - *al p.* COSTANZO DI S. ELIA, *priore del monistero di s. Teresa agli studj - ed al p.* GIACOMO DI S. ELIA, *asserto priore del così chiamato monistero di s. Teresa a Chiaja*, che l' istante appella dalla sentenza pronunziata dal tribunale civile sedente in Napoli il giorno 30 giugno corrente anno, meno la parte della sentenza stessa, colla quale trovasi dichiarata nulla la donazione degli effetti mobili sistenti nell' appartamento dall' istante abitato, che espressamente rimane accettata.

I motivi, e le ragioni sù de' quali il presente

reclamo si fonda sono gli stessi contenuti, ed espressati coll' atto del giorno 19 aprile corrente anno, colla facoltà, e riserba di aggiungere nel termine della legge nuovi motivi di gravame, e difese.

Quindi ho citato detti *p. Felice Marigliano*, *p. Anselmo di s. Pasquale*, *p. Costanzo di s. Elia*, *e p. Giacomo di s. Elia*, colle qualità sopraenunciate a comparire etc.

Costituzione di patrocinatore, ed atto di difese.

XXII. Nel dì 11 dello stesso mese fu intimato il seguente atto.

Luigi Alfonso Carriello dichiara al signor D. Alessandro Ferrante patrocinatore del signor D. Giovanni Martini, che egli *si costituisce patrocinatore, e s' incarica della difesa sul nullo atto di appello del di 3 corrente mese, delli signori p. Felice Marigliano, vicario generale de' Teresiani scalzi di Napoli, p. Anselmo di s. Pasquale, procuratore dell' ordine carmelitano, e p. Costanzo di s. Elia, priore di detto ordine.* Chiede il termine alle difese, e si riserba far conoscere la nullità del detto atto di appello, ed ogni altra ragione, ed azione.

Atto di protesta del p. Marigliano passato rappresentante dell' ordine Teresiano.

XXIII. Il giorno 16 dello stesso mese avvenne il seguente atto:

Ad istanza del signor *Felice Marigliano* . . .

Ho dichiarato al signor D. Giovanni Martini, come egli ben conobbe presso il tribunale civile la illegittimità della persona dell' istante nel giudizio pendente tra esso lui, ed i Monaci dell' ordine di s. Teresa, così vieppiù dovrà persuadersene nella gran corte civile, ove l' istante con sorpresa si è veduto chiamato con atto dell' usciere Luglio de' 3 dell' andante. Alle cose altra volta dedotte aggiunge, che il *carattere di vicario generale de' Teresiani in Napoli* è del tutto cessato in lui, accolta avendo *il generale* la volontaria sua dimessione, per lo che gli ha surrogato il *p. Berardino di s. Teresa*, che già trovasi nel possesso della carica; in conseguenza se l' istante pria dicea, che il vicario generale non dovea sentirsi, ora soggiunge che ove debba nel giudizio formar parte, ei non sia più vicario, ma sia forza chiamare il successore suo, l' indicato *p. Berardino di s. Teresa*. Si protesta di tutt' i danni, ed interessi, e riserbasi ogni altra ragione.

Martini chiama in giudizio il nuovo vicario de' Teresiani.

XXIV. A 18 detto mese fu intimato l' atto che segue.

Ad istanza del signor D. Giovanni Martini . . . ho dichiarato *al p. Berardino di s. Teresa*, che l' istante avendo promosso giudizio di nullità, e revoca di donazione contenuta nell' istromento del

dì 19 giugno 1819, in tale giudizio tra gli altri chiamati vi fu il *p. Felice Marigliano* qual vicario generale de' Teresiani scalzi. Il tribunale civile in data de' 30 giugno corrente anno dichiarò valida la donazione, meno per la parte che riguardava i mobili sistenti nell' appartamento nobile da esso istante abitato.

Contro questa sentenza ha egli appellato, meno per la parte de' mobili. Con atto del giorno 11 corrente mese D. Luigi Alfonso Carriello si costituì patrocinatore del sig. Marigliano, del p. Anselmo di s. Pasquale, e del p. Costanzo di s. Elia.

In seguito il p. Marigliano ha intimato l' atto così concepito . . . . . .

L' istante nel sentimento di abbondare in cautela si propone nel giudizio già annunziato sentire tanto il p. Marigliano, che esso p. Berardino di s. Teresa.

E siccome la causa in g. c. civile previa bussola è rimasta incardinata nella terza camera, così resta esso p. Berardino avvisato, che l' appello dall' istante prodotto, sarà portato all' udienza della detta camera la mattina di lunedì 21 del corrente mese con la continuazione per essere discusso.

Motivi di appello aggiunti da Martini.

XXV. A 21 agosto 1820, per parte del patrocinatore di Martini s' intimò un' atto del tenor seguente.

Alessandro Ferrante, intima al sig. D. Luigi Alfonso Carriello patrocinatore del *p. Felice Marigliano*, *p. Anselmo di s. Pasquale*, *e p. Costanzo di s. Elia*, giusta l' atto degli 11 agosto corrente anno, li seguenti motivi di appello, e difese in aggiunta all' atto del giorno 3 corrente mese.

Resta formalmente dichiarato, che tanto col presente atto, quanto con gli altri ulteriori di qualunque natura intimando le diverse persone, che sono in causa non s' intende riconoscere la qualità, ed il carattere, che si attribuiscono ora di proccuratore, ora di priore ec. Che le intimazioni si fanno unicamente per soprabbondare in cautela -

1.° La donazione è nulla, poichè la medesima non fù diretta, nè all'ordine de'Carmelitani scalzi, nè al convento della madre di Dio. Quindi nè a nome dell' ordine, nè a nome della comunità poteva accettarsi. La donazione fu fatta alla casa religiosa de' Teresiani, che doveva erigersi in s. Teresa a Chiaja. Or siccome una tal religione non esisteva nel dì della donazione, così l' atto è nullo, comecchè diretto il dono ad un corpo morale inesistente-

2.° Ancorchè la donazione fosse stata valida

nell' aspettativa della fondazione della casa religiosa, pur tuttavia, siccome essa non ha mai legalmente esistita, tanto perchè non fu dato il permesso dal governo di erigerla, quanto perchè non vi si raccolsero mai dodici monaci, numero al di sotto del quale non può esservi comunità religiosa di Carmelitani scalzi, così la donazione sarebbe oggi anche nulla per la inesistenza del donatario.

3.° Ancorchè la suddetta casa religiosa esistesse tuttavia, ella non ha mai accettata la donazione. L' intervento del p. Anselmo nell' istromento del 19 giugno 1819, oltre che non era accettazione, nè avea egli la facoltà di farla, emana dalla casa religiosa della madre di Dio, che non era la donataria. Quindi non sarebbe di alcun valore.

4.° Quando anche le cose dedotte non reggessero è indubitato, che l' intervento del p. Anselmo non equivale all' *accettazione in termini espressi* richiesti dalla legge.

5.° Quando pure equivalesse all' accettazione ella è invalida, poichè il procuratore dee essere autorizzato ad accettare con *un mandato in forma autentica*, di cui resti la minuta.

6.° Nè sanati tutti questi vizj per ipotesi, mancherebbe l'altro, cioè che per la validità del dono,

e dell' accettazione deve precedere l'autorizzazione del governo, circostanza mancante nella specie.

7.° In fine quanto a tutt'i beni mobili la donazione è nulla, per i motivi già espressi in prima istanza. E non regge la considerazione del tribunale, che dichiara immobili per destinazione quelli, che sono beni mobili.

Restano riserbati altri mezzi di difesa, e motivi di appello nel termine utile della legge.

Conchiude quindi, perchè la g. c. civile faccia dritto all'atto di appello.

Nello stesso giorno il suddetto atto venne intimato al p. Berardino di s. Teresa.

Decisione che riunisce la contumacia.

XXVI. A 22 agosto si diè luogo ad una riunione di contumacia, intimata al patrocinatore Carriello, al p. Giacomo di s. Elia, e p. Berardino di s. Teresa, e fu riprodotta la causa all'udienza della g. c. nel dì 9 settembre corrente anno.

Conclusione motivata di Martini - Documento per dimostrare, che non vi fu breve pontificio, per la ripristinazione del terzo monistero.

XXVII. In questo giorno fu intimato il seguente documento, ed una conclusione motivata nei precisi termini.

Napoli 10 aprile 1820.

A richiesta di D. Giovanni Martini, ed in esecuzione degli ordini di s. e. il consigliere, e segretario di stato di s. m. ministro ec. del dì 6 aprile

corrente anno 1820, che si conservano dal segretario generale del supremo consiglio di cancelleria - Si certifica da me sottoscritto spedizioniere de' regj *exequatur*, che s' impartiscono alle carte di Roma, qualmente riscontrati i registri de' mentovati regj *exequatur* dall' epoca dell' ultimo concordato tra la s. sede, e S. M., fino al presente giorno, non ho rinvenuto di essersi registrata veruna carta pontificia munita di regio *exequatur* in riguardo alla ripristinazione della casa religiosa dell' ordine de'Carmelitani scalzi in s. Teresa a Chiaja. Ed in fede ec. - Pietro Frenna - Visto: il segretario generale del supremo consiglio di cancelleria - Cavalier Morelli -

Martini uniformemente al terzo motivo di nullità della donazione dedotto, tanto coll' atto de'19 aprile corrente anno, quanto ne' motivi di appello del dì 21 suddetto mese di agosto, insiste sulla nullità, ed invalidità sia originaria della detta donazione, sia come diretta ad un corpo morale inesistente, qual' era il monistero di s. Teresa a Chiaja.

Subordinatamente sulla nullità, invalidità, e come il tribunale civile vuol, che si dica rescissione della donazione, per non essersi quel monistero ripristinato legalmente, come costa dal certificato rilasciato dalla segreteria generale del supremo consiglio di can-

celleria, che intima con riserba di tutte le ragioni.

Quindi conchiude perchè la g. c. civile faccia dritto all'appello prodotto, ai motivi aggiunti allo stesso, ed alle presenti conclusioni. Salvo lo sperimento di ogni altro dritto, ed azione.

QUISTIONI.

Decisione della g. c. civile.

XXVIII. 1.ª *La presente causa deve decidersi secondo i dettami del codice civile, e delle leggi civili in corrispondenza delle epoche in cui hanno avuto luogo gli atti che cadono in esame, ovvero deve essere esclusivamente regolata la definizione col dritto antico?* (1)

(1) Saggiamente la decisione propose questa, come la quistione fondamentale, poichè bisognava fissare se un corpo di legge, od un altro avesse dovuto applicarsi - E poi ciò definito, bisognava essere costante nell'adattare sempre lo stesso, dove la materia in contesa fosse da quel codice trattata. Era certamente irregolare la precedente sentenza, che *ora* ricorreva all'abolita giureprudenza sul fondamento, che il codice civile non avesse potuto applicarsi per una donazione fatta ad una corporazione religiosa. Ed ora in-

2.ª *In qualunque ipotesi, la donazione è nulla per la inesistenza del donatario? In altri termini a chi fu diretta la donazione del signor Martini?*

3.ª *È nulla per difetto di legale accettazione, e per questo Capo è stata a tempo rivocata?*

4.ª *Potrebb' esser mai applicabile alla specie l'articolo 1338 abolito codice civile?*

5.ª *Subordinatamente la donazione è stata ben rivocata per inadempimento? Le spese?*

SULLA PRIMA.

Veduti l' editto de' 22 maggio 1815: il decreto de' 22 ottobre 1808: la legge de' 21 maggio 1819: gli articoli 15, e 20 numero 10 della legge de'22 dicembre 1816: gli articoli 14. 15. 16. e 27 del concordato pubblicato colla legge de' 21 marzo 1818: gli articoli 937 abolito codice civile, e 861. leggi civili.

Attesochè il codice civile fù conservato provvisoriamente in vigore fra noi fino al 31 agosto del

---

vocava le disposizioni di quel codice per risolvere l'uno, o l' altro punto.

prossimo passato anno ; e quindi il decreto , che ne ordinò la osservanza dal primo gennajo 1809 , col quale vennero abolite le leggi precedenti *per tutte le materie trattate* nel codice stesso (1). Così il codi-

---

(1) Il decreto del 22 ottobre 1808 contiene la sanzione legislativa del codice civile. L' articolo 31 del medesimo dice — *Le leggi romane , le costituzioni , etc. cesseranno di aver forza di legge* ***NELLE MATERIE , CHE FORMANO OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE NAPOLEONE*** - Questa locuzione venne presa dall' articolo 7. di una legge emanata in Francia per lo stesso fine - MALEVILLE riferisce le discussioni, ch' ebbero luogo nel redigerlo. Taluno proponeva , che per TUTT' I CASI non risoluti dal codice si fosse ricorso alle antiche leggi. Ma si rispose , che il codice non decideva CASI particolari, bensì stabiliva regole generali applicabili a' *casi* da verificarsi , con officio de' magistrati. Che altrimenti facendo , lungi dal rendere più semplice la legislazione , si sarebbe renduta più complicata, onde dietro queste riflessioni fu adoperata la frase - ***CESSERANNO DI AVER FORZA DI LEGGE NELLE MATERIE, CHE FORMANO OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE*** , vale a dire che trattandosi DI UNA MATERIA compresa nel codi-

ce del regno delle due Sicilie cominciò a regolarci dal primo del seguente settembre, dopochè il Re avea precedentemente dichiarata l' abolizione de' diversi codici Francesi, e delle leggi anteriori, *per tutte le materie trattate* nel codice unico del nostro regno. Non si può dunque ricorrere al dritto romano, o ad altre parti della passata nostra legislazione, se non nelle sole *materie*, che non formavano oggetto de' codici abrogati, e che non si contengano nelle disposizioni del codice del regno (1).

---

ce: p. e. locazioni, permute, *donazioni* etc. qualunque *caso* si presentasse, non dovesse ricorrersi alle antiche leggi per risolverlo.

(1) Per la sanzione del nostro nuovo codice si era data la legge del 26 marzo 1819 in cui si erano aboliti i codici francesi, e si era aggiunto che dal 1 settembre *sarebbe legge* il codice novello. Ma non si era parlato della legislazione antica. Questo silenzio poteva indurre de' dubbj per vedere se ne' *casi* non contemplati dal codice nuovo avesse potuto ricorrersi alla vecchia legislazione. Quindi saggiamente fu pubblicata una seconda legge del 21 maggio 1819, ch' è in fronte a ciascun codice, ove dicesi . . . *Che in tutte le materie, le quali formano oggetto del-*

Invano si cercherebbe nel codice civile, o nelle leggi civili un titolo, o un' articolo sulla esistenza, o la capacità di acquistare dalle corporazioni religiose, sull' incapacità di succedere di chi fosse legato da voti monastici, sulla ripristinazione ne' loro dritti de' così detti emigrati del decennio. Queste, ed altre simili sono leggi politiche, e di ordine superiore, che non possono formar la materia di un codice civile. Quindi (senza aver bisogno di ricorrere ad esempj stranieri) nella successione *Pescara*, benchè aperta sotto l' impero delle nuove leggi, la cessata corte di appello, escluse due religiose di clausura, perchè avvinte tuttavia da' voti, applicando nel caso l' articolo 902 del codice abolito, che non permetteva di disporre, nè di ricevere alle persone dichiarate incapaci dalla legge; ma rimontando per la dichiarazion d' incapacità alla generale risoluzione presa dal Re *per modum regulae* sin dal 1772, quando sciolta la gesuitica società, agl' individui di essa concesse sol-

---

le disposizioni contenute nel codice per lo regno delle due Sicilie, le leggi romane etc. continuavano a non aver forza legislativa. Se dunque la MATERIA DELLE DONAZIONI è trattata nel codice, non può, disse la g. c. ricorrersi alla legislazione abrogata.

tanto il dritto a' puri alimenti in caso di successioni posteriormente aperte.

Una legge politica può dare la esistenza morale a corporazioni religiose, e la capacità benanche di acquistare. Ma dato una volta *l'esercizio de' dritti civili*, quanto a' *modi di far gli acquisti*, *e le forme*, *o siano i solenni degli atti* si trova già regolato dalle leggi del territorio, in cui le corporazioni stesse sono state introdotte, o ripristinate: art. 1. cod. civ. - art. 4. e 5. leg. civ. (1). E sebbene nel 1809, e da quel tempo fino alla pubblicazione del concordato le corporazioni monastiche fossero state incapaci di acquistare, o non ne fossero esistite nel regno, non è men vero che i codici, i quali si presumon fatti per la perpetuità non lasciano desiderare delle disposizioni adattabili ancora alle associazioni religiose, che avessero potuto mai esistere, ed essere capaci di

(1) Art. I. - *Le leggi obbligano in* TUTTO IL TERRITORIO *francese* - Art. 1 e 5 - *Le leggi obbligano in* TUTTO IL TERRITORIO *del Regno delle due Sicilie - Le leggi obbligano* TUTTI COLORO, CHE DIMORANO NEL REGNO.

acquistare, quando il sommo potere lo avesse voluto (1).

Gli articoli 910, e 937 dispongono in fatti, che *gli stabilimenti di pubblica utilità* in favor de' quali si facessero de' legati per testamento, o delle donazioni, non potessero accettarle, se non dopo di esservi stati autorizzati. Niuno negherà, che le corporazioni religiose se non si fossero considerate utili al pubblico, non avrebbero ottenuto la esistenza legale in una civilizzata società. Tanto vero, che nell' articolo 14 del concordato medesimo si legge, che sarebbero ripristinate specialmente le case di quegl' istituti, che sono addetti alla istruzione della gioventù nella religione, e nelle lettere, alla cura degl' infermi, ed alla predicazione (2). Toccava al governo di

---

(1) La decisione troppo concede, poichè non regge, che corporazioni religiose non esistettero nel regno dal 1 gennajo 1809 in avanti. La legge, che ne soppresse la maggior parte è posteriore di sette mesi alla pubblicazione del codice. Cioè del 7. agosto 1809. Ma sempre restarono taluni ordini religiosi, e molti monisteri in essere. Come risulta ben' anche dall' art. 14 del concordato.

(2) *Le attuali ristrette circostanze . . . . non*

fissar la norma, onde ottenersi le superiori autorizzazioni, e facendolo ha mostrato l' applicabilità de' precitati articoli. Quindi in Francia fin dall' anno 12 un decreto dichiarò, che le associazioni religiose debitamente approvate, non altrimenti potrebbero accettare le disposizioni testamentarie, e le donazioni, se non dopo di esservi state autorizzate per mezzo delle autorità competenti. Egualmente il nostro Re, mentr' era osservato fra noi il codice civile, e quando ancora non erasi fatto il concordato, istituendo il supremo consiglio di cancelleria, *gli attribuì di esaminare, e discutere le domande per lo regio assenso necessario nello stabilimento di corpi, o società religiose, e quelle per le autorizzazioni da accordarsi a' comuni, agli stabilimenti pubblici, ed alle corporazioni religiose per accettar donazioni, legati, ed eredità*. Il che non potè aver altro scopo,

---

permettendo di ripristinare tutte le case religiose ...... le medesime saranno ripristinate in quel maggior numero, che sarà compatibile co' mezzi di dotazione, e specialmente le case di quegl' istituti, che sono addetti alla instruzione della gioventù nella religione, e nelle lettere, alla cura degl' infermi, ed alla predicazione. Art. 14 del concord.

se non la osservanza in cui eran gli articoli 910, e 937 dell' abolito codice.

Le leggi civili pòi (che se debbono regolar gli atti formati dopo la loro attivazione servono al certo di autorità, come ragione scritta, per intendere le leggi precedenti) coll'articolo 10. dichiarano, *che le chiese, i comuni, le corporazioni, e tutte le società autorizzate dal governo si considerano moralmente, come altrettante persone: godono dell' esercizio de' dritti civili secondo le leggi veglianti*; e cogli articoli 826, e 861, corrispondenti agli articoli 912, e 937, sottopongono ancora alla previa autorizzazione del governo qualunque corpo morale.

Quindi risulta chiaro, che *i modi* di acquistare, e *le forme* degli atti, essendo MATERIE trattate nel codice, e nelle leggi civili, non si può ricorrere ad altro fonte, per le corporazioni religiose, che nel primo implicitamente, e nelle seconde si trovan letteralmente comprese. Altronde se le corporazioni religiose debbon godere dell' esercizio de' dritti civili secondo le leggi veglianti, non possono queste esser altre, fuorchè quelle che sono in osservanza nel tempo appunto che si esercitano. Nè poteva unicamente dirsi *secondo le presenti leggi civili*; poichè leggi politiche, ed amministrative già esistenti concorrevano

a regolarne l'esercizio. Anzi il governo è stato così geloso della conservazione delle prerogative sovrane, che questa causa medesima n' offre un luminoso esempio.

Chiesero i padri, che fusse rilasciato loro il dritto di trascrizione de' beni donati loro da Martini, e presentarono la donazione al ministro delle finanze. Ma questi vedendola ancor priva di autorizzazione, altro non fece, che trasmetterla al suo collega, che ad un tempo era ministro degli affari ecclesiastici, e ministro cancelliere, il quale presa la regale approvazione, ne diè scienza al ministro delle finanze, onde potesse far risolvere dal Re sulla domanda del rilascio, come si era concesso pe' beni del demanio formanti la dotazione de' monasteri repristinati in virtù del concordato. Altronde è noto, che questi conventi istessi non han ripresa fra noi la esistenza legale, che in forza di un decreto regio emanato per ciascuno. *Intanto la terza casa di s. Teresa a Chiaja non l' ha per anco ottenuto, per dirsi esistente agli occhi della legge.*

Giova poi meno ricorrere al concordato per rinvenirvi qualche articolo che definisca la cosa in modo diverso. Se prima, e dopo della sua pubblicazione le disposizioni legislative sono identicamente le

stesse, come si ravvisa dalla legge de' 22 dicembre 1816, e dalle leggi civili.

Ma si consulti pure l'articolo 15. del concordato. Esso dice: *La chiesa avrà il dritto di acquistar nuovi possedimenti, e qualunque acquisto faccia di nuovo sarà suo proprio, e godrà dello stesso dritto, che le antiche fondazioni.* Con questa legge politica si è abolita per lo avvenire la precedente legge anche politica, così detta di *ammortizzazione*, e per virtù del citato articolo gli acquisti fatti dopo il 21 marzo 1819, e quelli che si fanno dalla chiesa godranno dello stesso dritto delle antiche fondazioni. Ma non è disputa sopra la intelligenza, o l'esercizio de' dritti di antiche fondazioni, de' quali dovesser godere i Teresiani pel nuovo acquisto. Trattasi *de' modi di acquistare*, *e de' solenni* degli atti. Se dunque il concordato nulla ha prescritto relativamente ad essi; se il codice civile contiene tutte le disposizioni necessarie per gli uni, e per gli altri; se le leggi civili egualmente ne trattano; se il codice civile, come queste ultime obbligano in tutto il territorio, si violerebbe la legge, se si volessero attingere nell' abolito dritto romano, o negli altri abrogati fonti di antiche leggi, o nella giurisprudenza al-

lor ricevuta i dettami per gli atti formati da giugno 1819, a gennajo 1820.

SULLA SECONDA.

Attesocchè dal complesso intero della donazione chiaramente risulta, che il signor Martini la diresse all' ordine de' Teresiani, già ripristinato nel regno, al di cui lustro, e splendore voll' egli provvedere per lo modo aggiuntovi del ristabilimento del convento di s. Teresa a Chiaja, che avrebbe potuto cogli altri due far sì che si fosse costituito in provincia. Vero è che egli disse di donare *a puro profitto del sacro tempio*, *e de' religiosi*, ma con ciò altro non volle indicare, se non se che la sua largizione non dovesse accrescere il patrimonio di tutt' i Teresiani del regno, il che più manifestamente diede a divedere addicendo il sopravvanzo della rendita a' poveri della sua parocchia. Ma se le mire del donante furon tutte rivolte al decoro dell' *ordine*, ed a sua contemplazione donò, non può dirsi, che egli abbia donato al monastero solo di s. Teresa a Chiaja, ma deve concludersi, che abbia egli donato all' *ordine*, il che si conferma dal leggersi nello strumento, che la *religione* doveva prendere il possesso: a lei in-

testarsi i beni ne' ruoli fondiarj: in suo nome farsene la trascrizione: da essa pagarsi i pesi, e le spese della stipola. Non regge quindi il primo capo di nullità fondato sulla inesistenza del donatario.

SULLA TERZA.

Visti gli articoli 894. 910. 932. 933. 937. 938., e 1317. codice civile, e gli articoli 814. 826. 855. 856. 857. 861. 862., e 1871. leg. civ.

Attesocchè questa quistione è stata da' Teresiani presentata sotto un triplice aspetto - Si è assunto 1. Che un monaco come procuratore nato del suo *ordine* avea il mandato generale ad accettar ogni donazione, e ben l'accettava - 2. Che *l' atto capitolare* fosse da riguardarsi, come solenne procura, e perciò sufficiente - 3. Che l'accettazione potesse desumersi da *tanti atti*, *e fatti estrinseci* de' donatarj, come da equipollenti.

Attesocchè tutto ciò, che si è osservato sulla prima quistione potrebbe fargli svanire tutti, e tre: non co' dettami del dritto antico, de' quali si fanno scudo i padri, ma con quelli del codice, e delle leggi civili debbonó esaminarsi. Pure non sarà vano di trattarne rapidamente nel senso delle loro intraprese.

E primieramente il paragone fra il monaco in faccia al monistero, col servo rispetto al padrone, e col figliuolo riguardo al padre sconviene in ciò massimamente, che gli acquisti del monaco cadono nella comunione universale, perciocchè vietasi a ciascuno di ritenere checchè sia nel dominio privato dell'individuo; laddove gli acquisti del servo, e del figlio di famiglia erano un'accessione della proprietà, essendo noto, che gli uni, e gli altri erano *come cose in patrimonio* - Gli acquisti del servo, e del figlio non potevano profittare ad altri che al padre, ed al padrone, mentre gli acquisti del monaco per causa di successione nell'uso del foro erano trasmissibili al rinunciatario, e non al monastero, se la rinuncia era stata fatta prima della professione. Quindi il monaco non era il procurator necessario del monastero - Ma quando anche il paragone reggesse è noto, che i servi, ed i figliuoli non trasmettevano le loro obbligazioni a' padri, o a'padroni, *nisi eis jubentibus*. Ciocchè fra gli estranei era *mandato*, dicevasi *jussus* in faccia al servo, od al figlio di famiglia, e per questo atto l'obbligazione era imposta al padre, ed al padrone, ed era esperibile contra di costoro. Data dunque l'uguaglianza de' principj, il *Jussus del monastero al monaco*, fa valida la obbliga-

zione, e concede il dritto alla comunità contra il promissore. Ma l'autenticità di questo *jussus*, ove riposa la fede del contratto, e l'esperibilità de' dritti che potessero mai competere contra il monastero, appartengono a' rapporti fra il pio luogo, e l'estraneo; non a quei fra il monaco, ed il convento (1). Or qual debba esser la forma di un mandato appartiene al legislatore di pronunziarlo, nè alcuno può dispensarsi di adempirla nel modo che vien prescritto dalle leggi, sotto l'impero delle quali si fa l'atto. Niuno ha dubitato, che la validità di un' ipoteca dovesse misurarsi col dritto del tempo in cui fu stipulata; ma che intanto il legislatore ha potuto sottoporre i

(1) Legalissimo è questo argomento. Il mandato, ed il *jussus* sono sinonimi nel fondo. Non diversificano, che le voci. Per virtù del mandato, o del *jussus* il mandante acquista azione contra il terzo col ministero del suo mandatario. E reciprocamente il terzo acquista azioni contra il mandante, ed il *jubente* - Ma quale sarà la forma del mandato? Quale la forma del *jussus*? Appartiene alla legge imperante nel tempo, in cui si da l'uno, o l'altro di regolarla.

creditori ad iscriversi in tempò utile per poterne esperimentar gli effetti fra loro.

Nè l' atto capitolare era altro che una *carta privata* sotto l' antica giurisprudenza, non essendosi mai considerato come atto pubblico, ed autentico - *Van. Espen. jus eccl. univ. part. III. : tit. VII. c. 7.*

Finalmente vero è che quando la legge non istabilisce parole tassative, ciocchè vuole dichiarato *espressamente*, o in *termini espressi* può risultare da equipollenti. Il che importa, che *le frasi, e le voci usate* abbiano lo stesso identico senso di ciò che *doveva esprimersi secondo il voto della legge*. Ma non si estende a dimostrarlo con atti, e fatti estrinseci caratterizzati per equipollenti in fatto di donazione. Anzi le nuove leggi han voluto appunto far cessare l' arbitrio dell' antica giurisprudenza di estimare i fatti, e gli atti del donatario estrinseci della donazione, per desumerne, o nò l' accettazione, ed ha voluto, che l' autenticità di questo atto risultasse da *carta stipulata innanzi notajo soltanto*, a differenza dell' erede contro di cui può dagli atti, o fatti estrinseci dimostrarsi, che abbia accettato la eredità,

perchè la legge permette di accettarsi anche tacitamente (1).

Attesocchè dal confronto degli articoli 894. 932. 938. corrispondenti agli articoli 814. 856., ed 862., risulta che l' accettazione forma uno degli elementi costitutivi della donazione, e senza di essa non esiste quel *vinculum juris*, ch' è l' essenza di qualsivoglia contratto.

Attesocchè fino a che non sia accettata non ha effetto riguardo al donante, nè la proprietà si trasferisce al donatario.

Attesocchè non vi ha accettazione, legalmente parlando, se non sia fatta nelle forme volute dalla legge, verificate all' epoca del contratto.

Attesocchè nell' istromento del 1819 non intervenne la comunità de' Teresiani donataria, ma il p. Anselmo di s. Pasquale non munito però di un mandato di procura a' termini dell' articolo 933 codi-

(1) Questo argomento ricavato dal confronto fra l' accettazione di un donatario, e l' accettazione di un erede è assai al proposito - Il codice civile, le leggi civili riconoscono l' accettazione, che faccia l' erede, e la desumono da fatti del medesimo, da carte sotto firma privata - Per contrario non riconoscono

ce civile, ma soltanto dell' atto capitolare inserito nell' istrumento (1).

Attesocchè l'atto capitolare non può riguardarsi, che come una carta privata. La legge non si contenta nè anche di un' atto di procura in brevetto, che pur si riceve da notajo, ma esige un' *atto solenne*, di cui resti *la minuta*, e debba darsi fuori *la copia*, per inserirsi all' istromento di donazione.

Attesocchè l' accettazione posteriore de' 3 gennajo 1820, nè anche fu adempita dalla intera comunità, costituita innanzi notajo, nè al p. Anselmo fu data una procura redatta in forma autentica assolutamente necessaria per accettare in nome dell' ordine.

Attesocchè quando fu intimata siffatta seconda

---

altra accettazione di una donazione, se non se quella, che si faccia nell' istesso istrumento di donazione, vale a dire *per atto autentico*, o quella che si faccia con un posteriore istrumento: vale a dire anche per atto autentico. Dunque l' accettazione per carte sotto firma privata, per equipollenti vien esclusa.

(1) Art. 933. - *Questa procura dovrà esser fatta innanzi al notajo, ed una copia legale della medesima verrà annessa alla minuta della donazione.*

illegale accettazione al signor Martini, questi aveva già rivocata la donazione, per la mancanza appunto di legale accettazione, il che poteva fare, perchè la donazione finchè non fosse accettata, non aveva effetto riguardo al donante.

Attesocchè la legge non obbliga il donante ad intimar la rivoca al donatario. Non per tanto Martini, prima anche di esserglisi intimato l' istromento del 3 gennajo la notificò al p. *Felice Marigliano*, vicario capitolare dell' ordine, della di cui qualità in quel tempo non può farsi disputa, poichè anche a di costui nome fu fatta presso il tribunale civile la costituzione di patrocinatore nel presente giudizio in persona del sig. Carriello.

Attesocchè mancando la legale accettazione, e nell' istromento de' 19 giugno, ed in quello de' 3 gennajo è superfluo l'esame, se utilmente, o inutilmente si faccia da corpi morali prima di esservi autorizzati (1).

---

(1) La g. c. ha trasandata spontaneamente l'altra quistione relativa al sapere, se le corporazioni religiose possano accettare una donazione senza l'assenso regio precedente. Ella era inutile è vero. Ma supposto, che avesse dovuto trattarsene, poteva formar

SULLA QUARTA.

Visti gli articoli 1338, e 1339. codice civile, e 1292 e 1295 leggi civili.

Attesocchè se anche non si trattasse, che di un vizio di forma, gli atti di esecuzione, che si attribuiscono al sig. Martini non sarebbero atti a validar la donazione; poichè la legge richiede, che si faccia da nuovo nelle forme legali.

Attesocchè un contratto qualunque sostanzialmente nullo, e destituto de' suoi elementi costitutivi non è contratto, nè è suscettibile di esser ratificato.

Attesocchè quindi risulta la inapplicabilità dell' art. 1338, che nè anche è stato opposto da' Teresiani negli atti di difesa.

---

dubbio dietro - 1.° le chiare disposizioni dell' articolo 937 cod. civ. - *Saranno accettate dagli amministratori rispettivi*, *DOPO CHE ne sieno stati debitamente AUTORIZZATI* - 2.° L' articolo 13 della legge del 22 dicembre 1816, che prescrive anche il modo per concedersi tali autorizzazioni - 3.° L' articolo conforme delle leggi civili 862 - 4.° Ed il fatto stesso del donatario, come risulta dallo strumento del 3 gennajo 1820?

SULLA QUINTA.

Attesocchè non vi è luogo a discendere all'altro capo della rivoca fondato sull' inadempimento.

SULL' ULTIMA.

Attesocchè chi succumbe, dee soggiacere alle spese.

Per tali considerazioni.

Inteso il rapporto del sig. giudice Petrucci.

La g. c. c. in continuazione dell'udienza del dì 16 del corrente mese definitivamente facendo dritto all' appello di D. Giovanni Martini avverso la sentenza del tribunale civile di Napoli de' 30 giugno corrente anno 1820; e rivocata la sentenza stessa per lo capo di cui è stato appellato, DICHIARA NULLA, E COME NON AVVENUTA LA DONAZIONE *de' 19 giugno 1819 per la* MANCANZA DELLA LEGALE ACCETTAZIONE *de' padri Teresiani donatarj. Ordina in conseguenza, che tutt'i beni mobili, ed immobili compresi nell' anzidetta donazione rientrino nel pieno dominio, e possesso del sig. Martini.*

La esecuzione è ritenuta.